

CAPITOLO 1

LO STATO SOCIALE E I DIRITTI SOCIALI

1.1. LA NASCITA DELLO STATO SOCIALE IN EUROPA

« Lo stato sociale compare all'interno delle scelte pubbliche verso la fine dell'Ottocento e gli inizi del novecento. Fu alla fine degli anni trenta che venne coniato il termine "Welfare State", che si diffuse rapidamente dopo la seconda guerra mondiale dando vita ai differenti strumenti di solidarietà pubblica. Durante l'"Ancien Règime", la certezza dell'intervento dello Stato non si era ancora sostituita all'incertezza nella provvidenza religiosa e lo Stato protettore non aveva ancora realizzato una politica sociale che fosse indirizzata a tutti i cittadini, ma circoscrivendo il suo intervento a quelli più poveri. Lo stato moderno per la prima volta si sente investito di una responsabilità che fino ad allora aveva lasciato alla carità dei singoli o della chiesa. La povertà in se non costituiva un problema primario, anzi i salari più bassi rappresentavano il primario incitamento al lavoro. Il nemico da combattere era la pigrizia che era determinata dall'atteggiamento troppo caritatevole di medievale insegnamento. La scelta fu dunque di occuparsi dei poveri in maniera globale. Il primo esempio di Politica sociale viene realizzato in Inghilterra, durante il Regno di Elisabetta I, che nel 1601 emana la "tassa sui poveri": una tassa che veniva riscossa in ogni parrocchia e che consentiva di elargire differenti forme di aiuti ai poveri »¹. L'affermarsi delle tesi liberiste lungo tutto il 1700 sottolineò quanto la povertà non dipendesse dalla rivoluzione industriale ma fosse un retaggio del sistema

¹ L. CORTI, *L'assistenza e la previdenza sociale: storia e problemi*, Milano 1958.

feudale.

1.2. L'ETÀ SOCIALE TRA REPUBBLICA E IMPERO DI FRANCIA

Nel XIX secolo in Francia le condizioni dei poveri, dopo la rivoluzione del 1789, continuarono a peggiorare. I cittadini si trovavano sempre più isolati di fronte a uno Stato non più protettore e in una società sprovvista di figure intermedie che avevano contribuito per secoli a sostenere gli strati più emarginati della popolazione. Le uniche forme di assistenza rimasero di natura volontaria, privata o comunale. In un contesto di questo tipo il governo francese realizzò i “Bureaux de Bienfaisance”, come unico ente beneficiario di un limitato aiuto pubblico. La loro diffusione fu molto contenuta, il presupposto ideologico di questa carente popolazione statale, era fornito dai principi del “laissez faire” e dalla libera concorrenza nel mercato del lavoro. Accanto alle teorie di impostazione liberista, si andò sviluppando in Francia un movimento socialista.

1.3. L'ITALIA DI GIOLITTI

« L'Italia ha avuto una scarsa rilevanza nell'elaborazione e nello sviluppo di teorie e di modelli originali di stato civile se paragonata agli altri stati europei. La legislazione italiana era basata fin dal Medioevo da forme di intervento filantropico, proseguendo l'approccio messo in atto nel corso di secoli dalle congregazioni religiose: secondo il pensiero cattolico la previdenza doveva restare frutto di sforzi individuali e privati, ispirati a principi di solidarietà cristiana escludendo da questo processo l'intervento pubblico attraverso l'obbligo assicurativo. Ad aumentare i

contrasti sullo stato sociale vi fu anche la posizione anarchico rivoluzionaria del movimento socialista italiano. Queste premesse forniscono gli elementi per comprendere come le scelte sociali in Italia seguirono un coinvolgimento frammentario. Unico esempio di legislazione sociale fu la costituzione nel 1893 di una magistratura non togata (collegi dei probiviri), con lo scopo di redimere le controversie in materia di lavoro. Il collegio, costituito da rappresentanti della classe lavoratrice e degli imprenditori, forniva una protezione maggiore al lavoratore. Nel 1898 nacque una sorta di assicurazione solida e obbligatoria per tutti i lavoratori. comunque, i numeri di adesioni alle assicurazioni dimostrano la portata limitata che ebbe la riforma nel 1898, se si considera che nel 1903, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro copriva solo il 7% della forza lavoro, contro il 51% registrato in Germania. per giungere alla seconda fase delle riforme sociali in Italia bisognerà attendere oltre 10 anni, nel 1910, il presidente Giolitti propose di estendere lo schema antinfortunistico a tutti i lavoratori subordinati, tra cui anche gli agricoltori, e di estendere lo schema pensionistico a tutti gli operai dell'industria »². La legge fu approvata solo nel 1912 dopo estenuanti dibattiti parlamentari. Comunque, l'impegno messo in atto da Giolitti non permise che tutte le riforme fossero realizzate e le estensioni dei privilegi assicurativi continuavano ad essere destinate solo a limitate categorie di lavoratori e il sistema pensionistico stentava a comprendere il 50% di lavoratori in età avanzata.

² M. HILL, *Le politiche sociali*, Bologna 1999

1.4. L'EUROPA DURANTE IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

L'intervento pubblico durante il primo conflitto aumentò notevolmente rispetto al periodo precedente alla Grande guerra. In campo assistenziale si assistette a una crescita costante delle pensioni di invalidità, per malattia e verso vedove, orfani di guerra, tanto da costituire un punto di svolta nei rapporti tra lo Stato e il cittadino. La mancanza di manodopera maschile e l'introduzione delle donne nelle catene di montaggio fece emergere in tutta Europa sulla questione femminile come nuovo paradigma delle politiche sociali. Nei due decenni compresi tra il 1920 e il 1930 la politica pubblica operò al fine di assumersi gradatamente la responsabilità del funzionamento del mercato di lavoro, con una lotta attiva alla disoccupazione. In un secondo tempo, con la ripresa dello sviluppo economico, l'impegno di "Welfare" si trasferì all'estensione di diritti acquisiti verso tutta la popolazione. La Francia ha mantenuto per tutta la durata del conflitto il proprio modello di "Welfare", le uniche modifiche apportate dal governo furono le nuove forme di assistenza per le famiglie di richiamati alle armi. Altre riforme modificarono il regime delle assicurazioni che divennero obbligatorie, le contribuzioni previste coprivano il rischio di malattia, maternità, invalidità e vecchiaia, fornendo all'ente assicuratore una improvvisa quantità di risorse. In Germania, invece, spentosi il clima della rivoluzione, si continuò ad estendere il "Welfare", tanto che tra 1921 e il 1923 furono votate oltre venti leggi sullo stato sociale e nel 1924 venne votato un codice delle assicurazioni sociali. Nel 1927 venne creato un sistema di assicurazioni per disoccupati, gestito da lavoratori e datori di lavoro, che forniva assistenza dopo la perdita del posto di lavoro. In Inghilterra l'assenza di

un movimento comunista consentirono una traduzione delle pretese sociali in riforme coerenti con la legislazione vigente prima della guerra, senza dare vita alle fratture che furono presenti negli altri Stati europei nel biennio rosso. Le leggi di riforma dello stato sociale dopo il 1917 si indirizzarono, in un primo tempo al contenimento della disoccupazione e in un secondo tempo verso la tutela dei più anziani, con una diminuzione dell'età pensionabile che fu portata a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. La Grande guerra provocò in Italia una crisi di proporzioni assai più ampie di quelle toccate agli altri paesi belligeranti. di fronte all'aumento della disoccupazione, al dilagare della miseria e malattie, a nulla poterono le organizzazioni caritatevoli e il mutualismo volontario. Il sistema creato da Giolitti era stato definito drammaticamente insufficiente alla prova della grande guerra, il dibattito politico favorì la costituzione di un progetto di riforma. I punti prioritari della riforma prevedevano: assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti, una copertura per malattia, morte, invalidità e disoccupazione. Gli Stati Uniti, divenuti nel frattempo prima potenza mondiale, grazie ai debiti di guerra incassati dai paesi europei, dovettero andare incontro nel 1929 ad una crisi finanziaria. la risposta alla crisi fu il “New Deal”, ovvero il Nuovo Corso, con cui per la prima volta si promuove un forte impegno sociale. Si approvò un moderno sistema pensionistico, si riconobbe la validità di contratti nazionali dei lavoratori e si stabiliscono le leggi per i diritti dei lavoratori.

1.5. LA FASCISTIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA

« L'avvento del fascismo rappresentò una delle risposte alla profonda

crisi provocata in tutta Europa dal primo conflitto mondiale che originò radicali mutamenti nelle strutture politiche, economiche e sociali dei singoli paesi. In Italia, in particolare, la disoccupazione, la svalutazione della lira e l'aumento del carico fiscale determinarono un peggioramento delle condizioni economiche delle classi popolari. Le prime politiche sociali del fascismo furono indirizzate al miglioramento delle condizioni di alcuni soggetti deboli della popolazione. In questo senso furono emanati tutta una serie di provvedimenti legislativi che coprivano diversi ambiti: la tutela del lavoro di donne e fanciulli (Regio Decreto n. 653/23), l'assistenza ospedaliera per i poveri (Regio Decreto n. 2841/23), la maternità e l'infanzia (Regio Decreto n. 2277/23), l'istruzione con la Riforma Gentile (Regio Decreto n. 3126/23). Oltre agli interventi normativi, il fascismo creò anche delle istituzioni come l'Opera nazionale balilla del 1926, finalizzata a fornire ai ragazzini un'assistenza sanitaria ma soprattutto paramilitare, l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia del 1925 con il compito di arginare il fenomeno della mortalità infantile. Nel tentativo di ridurre gli effetti della crisi degli anni Venti e Trenta, il fascismo produsse anche una serie di politiche previdenziali: l'assicurazione contro la disoccupazione (Regio Decreto n. 3158/23), l'assicurazione di invalidità e vecchiaia (Regio Decreto n. 3184/23), l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (Regio Decreto n. 2055/27). In questo settore il regime creò nuove istituzioni quali L'IFNPS (Istituto nazionale fascista previdenza sociale) e l'INFNAIL (Istituto nazionale fascista infortuni sul lavoro) »³.

³ M. HILL, *op. cit.*, 3.

1.6. IL RAPPORTO BEVERIDGE: LA NASCITA DEL WELFARE STATE

« La miseria, la malattia, l'ignoranza, l'ozio e l'insalubrità sono gli obiettivi che si appresta ad affrontare la riforma dello stato sociale moderno nato nel 1942, anno della realizzazione del “Piano Beveridge”. Il concetto di “Welfare State” nacque in quel contesto quando in Inghilterra si cercava di contrapporre al “Welfare State” uno stato di benessere che proteggesse ogni cittadino attraverso un sistema sanitario e una scuola pubblica, oltre a una rete di sussidi contro la disoccupazione. La riforma prevedeva l'estensione dell'assicurazione sociale a quasi tutti i cittadini unificando i diversi tipi di assicurazione in un unico organismo e garantendo un reddito minimo unitario nazionale sufficiente a un'esistenza dignitosa, l'assicurazione veniva prevista per un cittadino inteso in senso lato e non più solamente per il lavoratore »⁴. Il piano Beveridge si inseriva in un'ampia rivalutazione del ruolo dello stato nell'economia e nella vita del cittadino. Si prevedeva una statalizzazione dell'edilizia, un controllo pubblico sui salari e sui prezzi, il potenziamento dell'istruzione pubblica e il controllo di alcuni settori dell'economia, l'ideale fu quello di creare un paese felice nel quale esiste l'uguaglianza delle opportunità e una moderata disparità dei redditi.

1.7. L'ORIGINE DELLO STATO SOCIALE IN ITALIA

« Nella Carta Costituzionale entrata in vigore il 1° Gennaio 1948, sono enunciati i principi che stanno alla base della costruzione dello stato sociale in Italia. Nel corso degli anni che seguirono la proclamazione

⁴ M. HILL, *op. cit.*, 3.

della Repubblica, la mancata realizzazione di alcune riforme in materia di politiche sociali, rappresentò una prima occasione mancata nella realizzazione delle fondamenta dello stato sociale italiano. Nella Costituzione, il carattere sociale dello Stato Italiano è sancito fin dai primi articoli: la pari dignità sociale riconosciuta a tutti i cittadini (art. 2) implica un riconoscimento dell'uguaglianza sostanziale, oltre che quella formale di fronte alla legge, e pertanto, affinché tale uguaglianza si realizzi è stabilito che (art. 3) è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Ancora, nei principi fondamentali, il riconoscimento del diritto al lavoro è accompagnato dall'impegno da parte della Repubblica di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto (art. 4) »⁵. Allo Stato quindi spetta il compito di predisporre ed integrare organi e istituti per realizzare gli obiettivi di sicurezza sociale in termini di assistenza e previdenza.

1.8. GLI ANNI DELLE RIFORME SOCIALI IN ITALIA

Nell'arco di un decennio, che va dagli anni 1968-69 al 1978, si realizzano in Italia una serie di riforme sociali che rappresentano il momento più significativo nella costruzione del nostro sistema di "Welfare". Nel corso degli anni '70, in tutta Europa si registra una crescita della spesa sociale destinata a durare per circa un ventennio. In Italia il movimento sindacale e le lotte operaie producono una inarrestabile spinta dal basso verso la realizzazione delle riforme necessarie. In materia previdenziale, la riforma pensionistica del 1969 introduce la pensione sociale per tutti i cittadini al di sopra dei 65 anni e

⁵ P. GINSBORG, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, Torino 1989.

l'indicizzazione delle pensioni in base al costo della vita e sostituisce il vecchio sistema di finanziamento, passando dalla capitalizzazione alla ripartizione. Nel 1971 viene affrontato il problema abitativo, attraverso una legge che demanda agli enti locali la gestione dell'edilizia pubblica, prevedendo la possibilità di espropriare aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità. Altri provvedimenti, tra il 1971 ed il 1975, riguardanti handicap, tossicodipendenza, istituzione dei consultori familiari, danno il senso di una evoluzione anche di carattere culturale oltre che sociale; così come « la battaglia di Franco Basaglia e dei suoi collaboratori per la chiusura dei manicomi ed il riconoscimento della dignità e del diritto all'assistenza del malato psichiatrico, legge 180/68 »⁶. « Nel settore della sanità il 23 Dicembre dello stesso anno venne istituito l'SSN (Servizio Sanitario Nazionale), legge 833/78, che informava i cittadini dei principi sulla gratuità delle prestazioni, sull'obbligatorietà delle prestazioni e sulla territorialità. Importante è il provvedimento di carattere istituzionale quale l'attuazione dell'ordinamento regionale dello Stato con la legge delega del '75 ed i decreti del '77, previsto dalla Costituzione all'art. 118. Alle regioni vengono riconosciute importanti funzioni in materia di sanità, assistenza familiare, formazione professionale e scuole per l'infanzia »⁷.

1.9. I DIRITTI SOCIALI

« Sono da includere nei diritti sociali (tenuto conto che essi sono pur sempre espressione delle libertà nello Stato): il diritto al lavoro (art. 4 Cost.); il diritto alla salute, che si specifica, fra l'altro, nel garantire cure

⁶ F. GIACANELLI, *L'ordine psichiatrico*, Milano 1980.

⁷ G. GIUGNÌ, *Contratti e riforme*, Bari 1979.

gratuite agli indigenti (art. 32 Cost.) ed implica il diritto alla salubrità dell'ambiente (ritenuto pienamente operante nei rapporti fra i privati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 1979); il diritto allo studio e, per i capaci e meritevoli, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.); il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, comma 1 Cost.); il diritto del lavoratore al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite (art. 36, comma 3 Cost.); la parità dei diritti della donna lavoratrice rispetto al lavoratore ed, a parità di lavoro, il diritto alla stessa retribuzione (art. 37, comma 1 Cost.); il diritto dei minori, a parità di lavoro, alla parità di retribuzione (art. 37, comma 3 Cost.); il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (art. 38, comma 1 Cost.); il diritto dei lavoratori a che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38, comma 2 Cost.); il diritto degli inabili e dei minorati all'educazione ed all'avviamento professionale (art. 38, comma 3 Cost.).

Va qui osservato, tuttavia, che alcune delle situazioni giuridiche soggettive sopra menzionate sono previste e riconosciute in norme programmatiche e che le leggi che dovrebbero darvi attuazione non sempre appaiono idonee a renderle concretamente operanti. La mancata od insufficiente attuazione della Costituzione nel campo dei diritti sociali implica che il fine da essa voluto, vale a dire quello di rendere le libertà dallo Stato effettive ed operanti anche come libertà nello Stato, non è

stato ancora del tutto raggiunto; e che, conseguentemente, lo Stato sociale da essa disegnato non può ancora dirsi una realtà.

Molti tra i diritti sociali richiedono interventi legislativi mirati ad assicurare la prestazione di servizi e/o un adeguato livello delle erogazioni finanziarie, senza le quali molti di essi resterebbero sulla carta: si pensi, ad es., al diritto alla salute, se inteso come diritto alle cure (che la Costituzione, per altro, esige siano gratuite per gli indigenti), al diritto allo studio ed ai diritti all'assistenza ed alla previdenza ex art. 38 Cost.

Questa connotazione ha fatto sì che per lungo tempo si sia guardato ai diritti sociali quali situazioni "condizionate" all'intervento del Parlamento: da qui la convinzione, un tempo diffusa in dottrina, che il loro concreto esercizio sia rimesso alla discrezionalità del legislatore, a differenza di quel che avviene per i diritti inviolabili previsti dagli artt. 13-21 Cost., esercitabili immediatamente, ma conseguenza del semplice inserimento nella Carta costituzionale. Un ulteriore elemento di distinzione rispetto ai diritti di libertà negativa è stato poi individuato nella circostanza che la tutela dei diritti sociali è impossibile senza innalzare - ed a volte, significativamente - la spesa pubblica: per questo motivo, ad essi ci si riferisce con la locuzione "diritti che costano", oltre che con l'appellativo di "diritti della seconda generazione", dovuto al fatto che essi appaiono quali diritti fondamentali solo nelle Costituzioni del Novecento.

Studi recenti (BALDASSARRE) hanno però messo in discussione tale ricostruzione. In primo luogo, si è fatto notare che tutti i diritti previsti in Costituzione "costano", nel senso che è quantomeno necessario

predisporre un apparato giudiziario efficiente, oltre a garantire il funzionamento delle forze di pubblica sicurezza, onde potere assicurare la reazione dello Stato in caso di violazione. In secondo luogo, si è segnalato che non tutti i “diritti della seconda generazione” si presentano come diritti “condizionati”, in quanto alcuni possono essere esercitati in conseguenza della sola previsione in Costituzione (ad es., il diritto di associazione sindacale, il diritto di sciopero, il diritto alla salute inteso come diritto alla ricerca del proprio benessere psico-fisico). Infine, si è sottolineato che se il concreto esercizio dei diritti sociali si rimettesse integralmente alla discrezionalità del legislatore, si impoverirebbe la forza prescrittiva della Costituzione, per altro proprio con riguardo a norme che ne segnalano la forza innovativa e che mirano ad assicurare la “pari dignità sociale” di cui all’art. 3.

Che i diritti sociali non siano “diversi” dagli altri diritti costituzionali è oggi confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, varata a Nizza nel dicembre del 2000, che li include a pieno titolo tra quelli “dell’uomo e del cittadino europeo”. Per essi, semmai, è maggiormente evidente quel che è vero per tutti i diritti fondamentali: nell’attuazione della Costituzione il legislatore deve operare tenendo conto che ogni valore costituzionale richiede di essere tutelato, sicché in ogni caso la realizzazione dei diritti non può che avvenire con gradualità e ragionevolezza, in modo da non determinare la tutela dell’uno al prezzo del sacrificio integrale degli altri.

A questo proposito, la Corte costituzionale ha più volte evidenziato che anche l’equilibrio finanziario può essere fatto rientrare tra i valori costituzionali, ancorché esso non trovi espresso riconoscimento, ma che

questo non significa che le scelte di indirizzo politico debbano sempre e comunque sacrificare i diritti sociali, specie quando gli interventi siano necessari per la tutela della dignità della persona (v. sent. n. 455 del 1990). Durante gli anni '80 del novecento questo orientamento della Corte è apparso coerente con la propensione della stessa ad incidere sulle discipline legislative inidonee a predisporre una tutela sufficiente ai "diritti che costano": ad es., qualora una legge attribuisca un certo beneficio finanziario ad alcune categorie di soggetti, "dimenticando" tuttavia altre, assimilabili alle prime, queste risultano ingiustamente discriminate, di modo che la Corte possa dichiarare la normativa costituzionalmente illegittima (anche) per violazione del principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevede il riconoscimento della prestazione pure ai soggetti non contemplati. Poiché tali pronunce, dette attive di prestazione, determinano la necessità di reperire i fondi necessari per realizzare l'estensione del beneficio, sono note anche come "sentenze di spesa": intorno ad esse, alla fine degli anni '80 e nei primi anni '90 del novecento sono sorte ampie dispute tra gli studiosi, in esito alle quali è emerso un orientamento maggioritario nel senso che simili decisioni non possono essere a priori precluse alla Corte, per quanto il loro "impatto" possa incidere notevolmente sull'equilibrio del bilancio, e che l'obbligo di copertura finanziaria gravante sul legislatore nel momento in cui predisporre una nuova spesa ex art. 81, comma 4, Cost. non può riferirsi anche alla Corte costituzionale, come pure era stato proposto.

Dinanzi alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, maggiormente stringenti negli ultimi anni del novecento in conseguenza

del coinvolgimento del nostro Paese nel processo di integrazione europea, la stessa Corte costituzionale ha precisato che il legislatore è tenuto a garantire in primo luogo il cd. contenuto minimo (o essenziale) dei diritti sociali: il che lascia intendere come, il giudice delle leggi ritenga oggi di poter colpire con le additive di prestazione le discipline relative ai diritti sociali solo ove essi appaiono macroscopicamente in contrasto con la Costituzione, ad es. perché predispongono per i “diritti della seconda generazione” garanzie inconsistenti, offrendo ad essi una tutela del tutto inadeguata (v. sent. n. 303 del 1999) »⁸.

⁸ T. MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Milano 2004.

CAPITOLO 2

LA SCUOLA PRIMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

2.1. GENERALITA' ED ITER STORICO

Posto che il “Diritto Pubblico” è costituito dalle norme che disciplinano la struttura ed il funzionamento dell'apparato statale, il “Diritto Scolastico” si configura come una parte del diritto pubblico.

Esso, infatti, regola l'Amministrazione Scolastica, ossia, la struttura, gli organi ed i soggetti attraverso i quali lo Stato esercita la funzione pubblica dell'insegnamento.

Nei Paesi industrializzati, la scuola, come fenomeno di massa, si colloca in un periodo che va dalla metà del XIX° all'inizio del XX° secolo, quando si incomincia a sentire in maniera forte la necessità di superare quell'analfabetismo che coinvolgeva un po' tutto il vecchio continente.

In un contesto così caratterizzato, era ancora lontana una qualsiasi forma di intervento a favore di soggetti fisicamente o psichicamente svantaggiati

2.2. LEGGE CASATI (DEL 1859)⁹

La legislazione scolastica Italiana e la nostra scuola nasce con la Legge Casati del 13/11/1859, che attribuisce al costituendo Stato Italiano la responsabilità dell'azione educativa del popolo. Il suo ambito di applicazione fu esteso ai diversi territori conquistati nel processo di unificazione Italiana e, con la proclamazione del Regno D'Italia (1861), fu estesa a tutta la penisola.

⁹ Legge 13 novembre 1859, n. 3725 , da www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/casati.html.

Entrata in vigore nel gennaio 1860 rappresenta per i suoi caratteri fondamentali e per la definizione della strutturazione dell'organizzazione scolastica il modello per la scuola italiana (rimase in vigore fino al 1923). La forma del sistema scolastico era dualistica tra cultura classica e cultura tecnica. L'istruzione classica secondaria (tot. anni 8) divisa in ginnasio (anni 3+2) e liceo (anni 3): "ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi mediante i quali si acquista una cultura letteraria e filosofica che apre l'adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello stato" art. 188, mentre per l'istruzione tecnica erano previsti due gradi di studi post elementare: le scuole tecniche seguite dagli istituti tecnici, scuole e istituti erano costituiti ciascuno da trienni e non consentivano l'accesso all'università; l'istruzione tecnica consentiva di "dare ai giovani che intendano dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale" art. 272. Era evidente la separazione tra la cultura umanistica e quella tecnica, in quanto la Casati risente delle tendenze pedagogiche del tempo che ritenevano la cultura generale umanistica educativa in quanto non utilitaristica ed espressione di valori universali. L'istruzione elementare era di due gradi biennali (2+2) di cui il primo gratuito ed obbligatorio per legge e vi si insegnavano: religione, lettura e scrittura, lingua italiana, aritmetica elementare e nozioni del sistema metrico. Nel secondo biennio si insegnavano: regole della composizione, calligrafia, tenuta dei libri, geografia, fatti salienti della storia nazionale e cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili agli usi ordinari della vita. Al maestro potevano essere affidati fino a settanta scolari dei due

gradi, se erano in numero superiori nominava un sotto maestro al quale si affidavano allievi del primo grado, il sottomaestro aveva diritto ad uno stipendio equivalente a metà di quello del maestro. Le spese per gli insegnanti erano a carico delle amministrazioni comunali ed i piccoli comuni potevano consorzarsi, non erano ancora obbligatori i registri dell'anagrafe scolastica. A livello universitario la Casati innestava sullo schema medievale delle facoltà di teologia (facoltà soppressa nel 1873 in seguito allo scontro tra Stato e Chiesa), diritto e medicina, le nuove facoltà di "lettere e filosofia" e di "scienze fisiche, matematiche e naturali".

Caratteristiche e limiti della Casati furono:

- 1) essere accentratrice avendo portato sotto diretto controllo del Ministro la costituenda organizzazione scolastica nazionale;
- 2) essere principalmente orientata a soddisfare i bisogni dell'amministrazione centrale statale e ad occuparsi degli studi superiori;
- 3) non aver posto al centro il problema sociale della crescita culturale delle popolazioni con una conseguente forte azione per contrastare l'analfabetismo;
- 4) aver saputo unificare e nazionalizzare il sistema scolastico ed aver avviato la realizzazione di una cultura nazionale superando le tendenze centrifughe degli stati annessi al Regno d'Italia;
- 5) aver scontato ritardi anche notevoli nell'applicazione della norma nelle province centro meridionali del regno per vane difficoltà, lentezze burocratiche e modesti mezzi finanziari dei comuni.

2.3. LEGGE COPPINO (DEL 1877)¹⁰

Il contesto storico di tale legge è l'avvento al potere della sinistra nell'anno 1876. Problemi cui la Coppino voleva dare soluzione erano: l'analfabetismo e l'insegnamento della religione cattolica. Per la lotta all'analfabetismo la Coppino l'obbligo scolastico fino ai 9 anni, rendeva effettivo l'obbligo di frequenza del primo ciclo biennale della scuola elementare, istituiva l'anagrafe scolastica obbligatoria, prevedeva un'ammonizione iniziale ed un sistema di ammende crescenti contro i genitori che non rispettavano la prescrizione dell'obbligo scolastico. Per gli allievi che non continuavano a frequentare dopo il primo biennio obbligatorio era prevista per un anno la frequenza delle scuole serali (nei comuni ove venivano istituite) mentre per le alunne era prevista la frequenza per un anno delle "scuole festive".

Per l'insegnamento della religione cattolica: Si andava sempre più diffondendo con le idee della pedagogia positivista il problema della laicità dello Stato e della scuola, con la breccia di "Porta Pia" la formula della "Libera Chiesa in libero Stato" non sembrava più reggere ed il Papa con il rifiuto delle Guarentigie si dichiarava "il prigioniero del Vaticano". Questi eventi condussero ad una accelerazione laica evidente nella Coppino che per l'insegnamento della religione introduceva l'insegnamento delle "prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino" (art. 2) in tal modo l'insegnamento della religione non era più obbligatorio, anche se non era impedito ai genitori di poterne richiederne l'insegnamento. Nel periodo successivo migliorarono i rapporti politici e la tolleranza tra gruppi politici cattolici e liberali con isolamento del

¹⁰ Legge 15 luglio 1877, n. 3968, da www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/11571877.

gruppi più estremi reazionari e progressisti. Significativa all'epoca fu la spinta della pedagogia laica-positivista fiduciosa nella scienza sperimentale, anche se forte si manifestava la contrapposizione tra chi sosteneva una scuola nazionale e chi si opponeva alla statalizzazione in campo educativo (problema della scuola privata).

Baccelli nel 1898 promosse la legge di riforma del triennio delle scuole tecniche: successivamente si cercò di migliorare il sistema di reclutamento degli insegnanti e principalmente quello dei maestri (assunzione per concorso) e nei Comuni furono istituite le Direzioni Didattiche per gruppi di almeno venti classi (legge: Nasi 1902).

Esito positivo della legge fu l'aumento delle scuole elementari, per le quali era prevista la costruzione agevolata tramite i contributi dello Stato. Anche la popolazione analfabeta passava dal 74% del 1866 al 62% nel 1881.

2.4. LEGGE ORLANDO (DEL 1904)¹¹

Tale legge estende l'obbligo scolastico dal 9° al 12° anno di età, impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe, nonché di assistere gli alunni più poveri ed elargisce fondi ai Comuni con modesti bilanci. Gli effetti, tuttavia, non sono quelli desiderati: i contributi statali si rivelano ben presto inadeguati e ciò impedisce l'istituzione delle scuole occorrenti. L'analfabetismo non decresce, acquista però sempre più forza il convincimento che non i Comuni ma lo Stato abbia il dovere di provvedere all'istruzione ed alla formazione dei cittadini. Emblematico in tal senso è un discorso pronunciato in Parlamento, l'8

¹¹ Legge 8 luglio 1904, n. 407.

maggio 1907, da Nitti: "In Italia la popolazione scolastica è così scarsa ancora, dopo 50 anni di unità e dopo 30 anni di istruzione obbligatoria, che si può dire che lo scopo della legge del 1877 non fu mai realizzato.

2.5. LEGGE CREDARO (DEL 1911)¹²

La legge Credaro del 1911, rappresenta la legge che impresse maggior impulso all'espansione sistematica dell'istruzione elementare, animata dal principio che la scuola elementare è un servizio pubblico Statale e, pertanto, deve essere affidato allo Stato il compito della gestione dell'istruzione e della formazione dei futuri cittadini.

La Legge Credaro affida allo Stato la gestione delle scuole sostituendosi ai Comuni, solo ai Comuni che avevano una consolidata tradizione e che disponevano di risorse finanziarie venne lasciata la gestione diretta della scuola elementare; il cambiamento comportò l'introduzione dei ruoli degli insegnanti elementari. Si istituirono anche scuole per detenuti e quelle per il superamento dell'analfabetismo tra i militari, incrementando la scolarizzazione che riduce il tasso di analfabetizzazione; infatti, si passa dal 37% di analfabeti del 1911 al 27.3% nel 1921. La grande guerra con gli enormi sacrifici umani ed economici frenò lo sviluppo in campo educativo e didattico. Nel 1919 Don Luigi Sturzo fondò il Partito Popolare riunendo i cattolici e dando loro un importante peso politico che portò ad ottenere il Ministero dell'istruzione (Antonino Anile - Governo Facta) e una legge per l'esame di Stato al termine degli studi secondari per colmare il divario tra scuole pubbliche e private. Con la Marcia su Roma del 1922 iniziò il periodo fascista e si modificarono le

¹² Legge 4 giugno 1911 n. 407.

condizioni della scuola italiana, infatti terminarono le spinte laico - positiviste - democratiche che avevano caratterizzato il periodo precedente e si avviò la più completa statalizzazione delle strutture, dei programmi e dei fini dell'educazione attraverso l'accentramento, l'autoritarismo, la propaganda e l'accresciuto controllo gerarchico.

Nelle leggi citate, non si riscontra alcuna disposizione che riguardi gli alunni con difficoltà fisiche e psichiche.

Il primo intervento dello Stato in materia di istruzione ai minori "anormali" risale alla Riforma Gentile del 1923.

2.6. RIFORMA GENTILE (DEL 1923)¹³ o R.D. 31/12/1923 n. 3126

Comportò una revisione completa della struttura scolastica italiana: dalle scuole del grado preparatorio preelementare, all'innalzamento dell'obbligo fino ai 14 anni di età con l'istituzione del corso integrativo di avviamento professionale, alla scuola complementare di tre anni successiva alle elementari (sopresse dall'a.s. 28/29 e sostituite in scuole secondarie di avviamento al lavoro e poi trasformate nel 1932 in scuole secondarie di avviamento professionale), all'introduzione del Liceo Scientifico che nasceva dalla fusione della precedente sezione moderna del liceo classico con l'indirizzo fisico matematico dell'istituto tecnico, nonché alla introduzione dell'istituto magistrale di sette anni, all'istituzione di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e dell'udito. Tutte queste importanti trasformazioni furono compiute dal Gentile in solo un anno e mezzo (tempo record per una riforma così profonda). Merita ricordare che il Gentile non era strutturalmente

¹³ Legge 31 dicembre 1923, n.3126, da www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/rd1054_23.pdf.

organico al Partito fascista tant'è che si dimise da Ministro subito dopo il delitto Matteotti. (1924) e venne sostituito da Pietro Fedele.

L'Opera Nazionale del Balilla nata tra il 1924 e il 1926 per il controllo dell'educazione fisica passa nel 1929 sotto il controllo del Ministero dell'educazione nazionale, nello stesso anno viene introdotto il libro unico di Stato e vengono stampate 5 milioni e mezzo di copie dal Poligrafico. L'Italia risente della crisi economica degli anni "30". Al maggior controllo statale nel campo dell'istruzione si associa l'aumento della scolarizzazione e nel 1936-31 gli alfabetizzati raggiungono il 74,3%.

Nel 1936 diventa Ministro Giuseppe Bottai: le leggi razziali dal 1938 allontanarono insegnanti e studenti ebrei dalla scuola di stato e maggiore divenne il controllo sui libri di testo. Nel 1939 Bottai introduce la "Carta della Scuola" un documento programmatico in 29 dichiarazioni che si prefigge di riformare la scuola dall'ordine elementare a quello universitario. Del progetto approvato dal Gran Consiglio del Fascismo l'unica attuazione fu l'istituzione della scuola media unica che raggruppava i corsi inferiori delle secondarie, rimaneva ancora attiva la scuola di avviamento professionale ed i corsi inferiori degli istituti d'arte e dei conservatori musicali. L'entrata in guerra, la sconfitta, la caduta del fascismo, la guerra civile e la graduale liberazione portarono a nuovi scenari sociali, economici e politici sia in Italia che in Europa.

2.7. T.U. DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE (DEL 1928)¹⁴

Il T.U. , ribadisce negli artt. 175 e 176 l'obbligo scolastico per i ciechi, da impartirsi in scuole speciali e detta norme per l'istituzione di classi differenziali. In queste classi, come si precisa in una successiva disposizione dello stesso anno, art. 415 del Regolamento Generale approvato con R.D. 26 Aprile 1928 n. 1297, potevano essere accolti anche alunni che manifestavano atti di indisciplina imputabili ad anomalie psichiche. La legislazione scolastica, pur incominciando ad occuparsi degli alunni con difficoltà, li relega in situazioni di emarginazione e nega ogni possibile frequenza nella scuola dei "normali". E', ancora, il R.D. del 26 Aprile 1928 n. 1297, nell'art. 406, in contraddizione con tutte le norme finora esaminate, ad affermare che gli alunni ciechi dalla quarta classe elementare possono frequentare le scuole pubbliche.

¹⁴ R.D. 5 Febbraio 1928, n. 577.

CAPITOLO 3

LA SCUOLA DOPO LA COSTITUZIONE ITALIANA

Con la promulgazione della Carta Costituzionale, 27/12/1947 ed in vigore 1/1/1948, si creano le premesse per una diversa evoluzione scolastica a favore dei cittadini disabili.

3.1 ARTT. 2 E 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

« L'art. 2 Cost. proclama solennemente che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell'uomo” con espresso riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (ONU - 1948). Giustamente l'affermarsi delle rivendicazioni egualitarie del movimento delle donne ha modificato il termine diritti dell'uomo “in quello di “diritti umani“; è in questo modo, secondo l'interpretazione logica-estensiva, che la norma deve essere letta.

I termini “riconosce e garantisce” hanno un ben preciso significato voluto dai Costituenti:

- Si riconosce qualcosa che esiste prima e quindi i diritti fondamentali preesistono a qualunque formulazione giuridica, essendo connaturati alla stessa persona umana (concezione del cosiddetto “diritto naturale vigente”, cioè diritti connaturati alle persone umane in quanto tali, individui nati cioè da persone umane, siano esse in grado di manifestare o meno le loro capacità razionali). Nessuna norma quindi, neppure una norma Costituzionale potrebbe abolire alcuno dei diritti fondamentali.
- Il termine “ garantisce” significa che la Repubblica nelle sue varie articolazioni deve rendere “effettivi” ed “esigibili” tali diritti.

Nella società moderna, nessuno ormai dubita che gli esseri umani con disabilità siano persone come invece è avvenuto nell'antichità e come è stato affermato con il Nazismo. Per l'Italia, una conferma formale è contenuta nell'art 3 comma 1 Cost. , secondo il quale “tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali e sociali”.

Questo principio di eguaglianza formale viene oggi ulteriormente sottolineato come principio delle “pari opportunità” tra persone con e senza disabilità. L'art 13 del trattato dell'Unione Europea rimarca maggiormente tale principio il “divieto di discriminazioni” a causa delle disabilità. Pertanto nessuna norma può considerare la disabilità causa di discriminazione legale. Ma l'art. 3 comma 2 Cost. va oltre, impegnando la Repubblica, con norma programmatica - che però ha trovato applicazione attuale da parte della Corte costituzionale proprio a favore delle persone con disabilità - a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

A parte la retorica del riferimento ai ‘cittadini’ ed ai “lavoratori”, il riferimento esplicito, nel testo, alla “persona umana”, deve fare interpretare la norma sui diritti fondamentali e sull'eguaglianza ‘formale e sostanziale’ come riferita a tutte le persone, anche se non cittadini Italiani. In tal senso, il nostro ordinamento estende anche a persone straniere con disabilità taluni diritti fondamentali, come la scuola e la salute. L'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti umani alla persona

“sia come...sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. E che si tratti di veri e propri “diritti soggettivi” è rimarcato, sempre nell’art. 2 Cost. dal collegamento del loro riconoscimento con l’affermazione che la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

La Corte Costituzionale ha fatto costante riferimento a tali disposizioni per annullare norme legislative discriminatorie ed affermare l’esigibilità di numerosi diritti fondamentali a favore delle persone con disabilità »¹⁵.

3.2. ARTT. 33 E 34 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Secondo questi due importanti articoli, l’opera di promozione culturale si svolge garantendo :

- la libertà di insegnamento (art. 33, comma 1 Cost.);
- la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, comma 2 Cost.);
- il libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.);
- l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (art. 34, comma 2 Cost.);
- il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purchè capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, comma 3 Cost.);
- l’ammissione, per esami, ai vari gradi dell’istruzione scolastica e dell’abilitazione professionale (art. 33, comma 5 Cost.);
- la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33, comma

¹⁵ EMPOWERNET, *Atti del Convegno della F.I.S.H. Organizzato a Roma il 18,/19/20 giugno 2004*, a cura di S. NOCERA.

3 Cost.);

- la parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio (art. 33, comma 4 Cost.).

CAPITOLO 4

EVOLUZIONE NORMATIVA DALL'INSERIMENTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DISABILI

4.1. VERSO L'INSERIMENTO “ EDUCAZIONE SEPARATA

Viene garantito il diritto allo studio dei disabili ma in classi differenziali o nelle scuole speciali.

4.1.1. LEGGE N. 1859 DEL 1962¹⁶

Questa legge istituisce la Scuola Media Unica, obbligatoria, gratuita, e indica la prima importante svolta nel sistema scolastico dal dopoguerra in poi.

L'art. 11 prevede classi di aggiornamento per gli alunni « bisognosi di particolari cure ».

L'art. 12 recita: « Possono essere istituite classi differenziali per alunni disadattati scolastici. Con apposite norme regolamentari, saranno disciplinate.....le forme adeguate di assistenza, l'istituzione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti relativi.....».

4.1.2. LEGGE N. 444 DEL 1968¹⁷

Istituisce la Scuola Materna Statale : « Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento, da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali ».

¹⁶ Legge 31 dicembre 1962, n. 1869, da www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/11859_62.pdf

¹⁷ Legge 18 marzo 1968, n. 444, da www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/1444_68.html

Se le due leggi aprono la scuola agli alunni portatori di handicap, è pur vero che la stessa scuola ne ghettizzava la presenza. Nasce intorno a questa “realtà” una significativa e crescente polemica che porterà alla prima legge nel nostro ordinamento repubblicano che contemplerà l’inserimento degli handicappati (questo l’appellativo corrente) nelle scuole pubbliche.

4.1.3. LEGGE N. 118 DEL 1971¹⁸

E’ la Legge n. 118 del 30/3/1971, che, anche per effetto del contesto socio-politico e culturale seguito al Sessantotto, provoca un trasferimento incontrollato di alunni disabili, dalle scuole e istituti speciali nelle classi “comuni”, senza creare le condizioni che ne garantissero, per gli stessi, il diritto allo studio.

L’art. 28 di tale legge, inserito per frenare tale fenomeno, nell’indicare i provvedimenti per la frequenza scolastica degli invalidi civili, così denominati giuridicamente gli handicappati, stabiliva che per essi «l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica», a eccezione degli alunni le cui condizioni di gravità avrebbero impedito di trarre vantaggio dall’inserimento (comma 2). Il comma 3 prevede che « sarà facilitata la frequenza nelle scuole superiori ».

Nonostante ciò, la 118/71 non abroga le norme precedenti istitutive delle scuole speciali e le classi differenziali. Avrebbe sancito il principio dell’inserimento e del dettato costituzionale che la « Scuola è aperta a tutti », se non avesse precisato « salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità

¹⁸ Legge 30 marzo 1971, n. 118, da www.handylex.org/stato/l300371.shtml

da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali ».

4.2. VERSO L'INTEGRAZIONE "EDUCAZIONE UNITARIA"

Si passa al diritto all'integrazione scolastica nella scuola elementare e media per gli alunni con disabilità fisica ed intellettiva e per i sordi, vengono soppresse le classi differenziali e le scuole speciali.

4.2.1. D.P.R. N. 416 DEL 1974¹⁹

Nel 1974, con l'istituzione nella scuola degli organi collegiali (D.P.R. n. 416) il Ministero della Pubblica Istruzione pone le norme giuridiche ed amministrative relative alla frequenza degli alunni handicappati.

Infatti, l'art. 4 recita : « Il Collegio dei docenti esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni su iniziative dei docenti di ciascuna classe dopo aver ascoltato gli specialisti ». Emergeva, con il D.P.R. , l'esigenza da parte della scuola di curare i rapporti con gli specialisti sia sul piano medico sia sul piano psico-pedagogico e conseguentemente assegnare alle varie classi gli alunni handicappati su criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo e dal Consiglio d'Istituto.

Successivamente, con la Circolare 191 del 18/8/74, si designano i compiti dell'equipe socio-psico-pedagogica, costituita da un neuropsichiatra, psicologo, assistente sociale, e in caso di necessità, da tecnici della riabilitazione, che consistono nel definire la diagnosi, nel collaborare con gli operatori scolastici secondo criteri e programmi di

¹⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, da www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr416_74.html

lavoro fissati.

Ancora, la Circolare Ministeriale n. 227 dell'08/08/75, che trae origine dal Documento Falcucci, primo studio sull'inserimento scolastico, traccia i primi orientamenti pedagogici e didattici che avrebbero ispirato i principi della "integrazione scolastica" e sottolineava gli interventi necessari da promuovere a favore di alunni portatori di handicap.

Documento Falcucci : Premessa « La preliminare considerazione che la Commissione ha ritenuto di fare è che la possibilità di attuazione di una struttura scolastica idonea ad affrontare il problema dei ragazzi handicappati presuppone il convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento e di adattamento devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In essi, infatti, esistono potenzialità conoscitive, operative e relazionali spesso bloccate dagli schemi e dalle richieste della cultura corrente e del costume sociale. Favorire lo sviluppo di queste potenzialità è un impegno peculiare della scuola, considerando che la funzione di questa è appunto quella di portare a maturazione, sotto il profilo culturale, sociale, civile, le possibilità di sviluppo di ogni bambino e di ogni giovane. La scuola, proprio perché deve rapportare l'azione educativa alle potenzialità individuali di ogni allievo, appare la struttura più appropriata per far superare la condizione di emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini handicappati, anche se deve considerarsi coesistente una organizzazione dei servizi sanitari e sociali finalizzati all'identico obiettivo. Questo impegno convergente si pone preliminarmente sotto il profilo della prevenzione »²⁰. Di fatto, le scuole

²⁰ Relazione conclusiva della Commissione Falcucci del 1975, *concernente i problemi scolastici degli alunni handicappati*, da www.edscuola.it/archivio/didattica/falcucci.html

speciali statali non venivano chiuse ma servivano per l'educazione e la riabilitazione dei casi più gravi.

4.2.2. LEGGE N. 360 DEL 1976²¹

Per i ciechi, è la legge n. 360 che prevede, che « l'obbligo scolastico si adempie nelle apposite scuole o nelle classi ordinarie delle scuole pubbliche in cui devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le competenze dello Stato e degli Enti locali preposti »²². Nonostante, come abbiamo visto, si susseguano i provvedimenti legislativi, ancora la scuola non riusciva ad inserire adeguatamente l'alunno con disabilità.

4.2.3. LEGGE 517 DEL 1977²³

Sarà la legge 517, che, almeno, per la scuola elementare e media inferiore, tratterà un quadro normativo chiaro ed introdurrà il termine "integrazione".

Infatti, nell'art. 2 recita «...la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap...» e che « ...devono, inoltre, essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti....».

Per la prima volta, una legge orienta la Scuola e i suoi operatori verso un radicale cambiamento e strutturale e didattico-educativo, capace di fare interagire modi e aspetti di vita di tutti gli alunni sia in relazione all'apprendimento sia in relazione ai comportamenti sociali.

²¹ Legge 11 maggio 1976, n. 360.

²² Legge 11 maggio 1976, n. 360. art. 1.

²³ Legge 4 agosto 1977, n. 517, da www.handylex.org/stato/1040877.shtml

La legge 517, nell'art. 7, dispone l'abrogazione delle classi differenziali nella scuola media, propone la programmazione educativo-didattica e offre alla classe, in cui è inserito l'alunno con disabilità, il supporto del docente di sostegno, che, come ribadisce la Circolare Ministeriale 199 del 28/7/1979, è, all'interno del sistema scolastico l'esperto che mette a servizio del Consiglio di Classe la sua specializzazione culturale e professionale per facilitare e realizzare la piena integrazione dell'alunno disabile.

Ancora, nell'art. 10, contempla l'istruzione scolastica obbligatoria per i sordomuti, oltre che nelle scuole speciali, nelle classi di scuola comune e l'assicurazione nei loro confronti dei necessari servizi di sostegno.

Con la legge 517, notiamo che, differentemente dalle disposizioni legislative precedenti, non solo il termine inserimento viene sostituito dal termine integrazione, ma non ci si riferisce più a distinte categorie di disabili, ma a tutti i portatori di handicap.

Inoltre, si evidenzia come gli artt. 2, 7 e 10 della legge 517/77, individuando servizi ed interventi programmati e coordinati, assicurano anche agli alunni disabili in situazione di gravità fisica e psichica il diritto allo studio nelle scuole comuni.

Numerose sono state le circolari seguite alla legge 517/77, per le difficoltà emerse negli anni, nella scuola dell'obbligo per una applicazione coerente e concreta della stessa, e solo nel corso degli anni Ottanta importanti provvedimenti vengono emanati per migliorare la frequenza dei portatori di handicap anche nella scuola materna e nella scuola superiore.

4.2.4. LEGGE N. 270 DEL 1982²⁴

Infatti, nel 1982, la legge n. 270 istituisce il sostegno didattico nella scuola materna. Nella scuola media superiore, la frequenza degli alunni portatori di handicap viene disciplinata da Circolari Ministeriali.

4.2.5. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 215 DEL 1987²⁵

Dovremo arrivare al 1987, quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215, riconoscerà il diritto pieno ed incondizionato di tutti gli studenti in situazione di gravità a frequentare anche le scuole superiori, dichiarando illegittima la parte dell'art. 28 della legge 118/71, poiché affermava che la frequenza scolastica alla scuola media superiore sarà "facilitata" anziché "assicurata".

La sentenza contiene una serie di "massime" che consolidano la tutela costituzionale dell'integrazione scolastica :

- 1) In età evolutiva nessuna persona può essere considerata irrecuperabile.
- 2) L'integrazione scolastica, se correttamente realizzata, costituisce un forte fattore di recupero.
- 3) Ogni artificiosa interruzione del processo d'integrazione può determinare blocchi o regressioni nella crescita della personalità dell'alunno disabile.
- 4) L'integrazione deve realizzarsi su entrambi i versanti dell'apprendimento e della socializzazione.
- 5) Non può quindi vietarsi l'iscrizione e la frequenza in qualunque ordine

²⁴ Legge 20 maggio 1982, n. 270, da www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1982/lexs_282436.html

²⁵ Sentenza della Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215, da www.integrazionescolastica.it/article/165.

e grado di scuola ad alunni in situazione di handicap anche grave.

- 6) Capacità e merito degli alunni in situazione di handicap, specie intellettuale, non vanno misurati secondo parametri standard, ma occorre tener conto delle loro capacità e peculiarità individuali.
- 7) In caso di conflitto fra il diritto allo studio degli alunni disabili e il “buon andamento dell’amministrazione”, che potrebbe essere turbato dall’improvvisa presenza di un alunno in situazione di handicap, specie grave, non è il diritto del primo che deve venir meno, ma occorre porre in essere tutti gli interventi previsti dalle norme a carico di ciascuna pubblica amministrazione, in modo da realizzare il diritto dell’alunno disabile e dei suoi compagni.

E’ chiaro come la Corte costituzionale con la sentenza n. 215/87 abbia tenuto presente il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione che afferma che è compito della Repubblica rimuovere le condizioni che determinano disuguaglianza. La sentenza ha determinato sostanziali cambiamenti di mentalità nella scuola italiana.

4.2.6. C.M. N. 262 DEL 1988²⁶

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circolare 262/88, dà precise disposizioni in merito, che recepite dalla Legge-Quadro, ancora sono in vigore.

La Circolare Ministeriale 262, nel primo paragrafo riporta in sintesi i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, nelle parti successive richiama la Scuola, le USL e gli Enti Locali a porre in essere, attraverso intese, i servizi di propria competenza per garantire la frequenza regolare

²⁶ Circolare Ministeriale 22 settembre 1988, n. 262, da www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm262_88.html.

degli studenti con disabilità.

Proponeva, inoltre, per la prima volta, la collaborazione fra scuola e famiglia e le associazioni di disabili di loro fiducia. Prevedeva un piano educativo “differenziato” dai contenuti dei programmi ministeriali per consentire all’alunno con ritardo mentale di essere anche valutato.

CAPITOLO 5

LEGGE N. 104/92: “LEGGE- QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE”

Nel corso degli anni '90 molte azioni sono state intraprese per promuovere e riconoscere i diritti delle persone disabili e dei loro familiari, così come per migliorare le condizioni necessarie ad una loro effettiva integrazione e partecipazione attiva nei diversi ambiti della vita. Nel 1992 è stata promulgata la “Legge-Quadro sull'handicap” che, superando una legislazione frammentaria e settoriale, ha evidenziato la profonda trasformazione culturale sviluppatasi nel contesto sociale e politico. La legge ha stabilito l’attuazione di una serie d’interventi e di servizi in vari ambiti del contesto sociale in cui il disabile vive o con cui viene a contatto nel corso della vita: a partire dai servizi di prevenzione e diagnosi precoce, di cura, di assistenza e di riabilitazione, a quelli relativi all’integrazione scolastica, alla formazione professionale e permanente, a quelli sull’inserimento lavorativo, al tempo libero, alla partecipazione sociale e al contesto familiare.

La legge 104/92²⁷ “Legge-Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, rappresenta una tappa importante e fondamentale nel processo evolutivo della normativa in materia di diritto allo studio delle persone con disabilità.

I principi della legge, come anticipato, sono quelli volti a garantire i diritti delle persone disabili e dei loro familiari, di prevenire e rimuovere

²⁷ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.", da www.handylex.org/stato/1050292.shtml.

le situazioni, le condizioni invalidanti, di agevolare il recupero funzionale e sociale, di contribuire al superamento dell'emarginazione.

Fino all'entrata in vigore di questa disposizione legislativa, la normativa sull'handicap ed, in particolare, quella relativa all'integrazione, ad eccezione della Legge n. 517/77, veniva affidata esclusivamente a Circolari Ministeriali e molto spesso la gestione in ambito di disabilità era lasciata al buon senso del personale docente.

Tale legge individua condizioni e strumenti affinché il diritto allo studio sia esigibile in ogni contesto scolastico. Nel campo specifico dell'istruzione, la legge comprende innovative disposizioni operative, non si limita ad enunciazioni di principio, ma indica le specifiche procedure da seguire.

Gli articoli che riguardano direttamente la scuola (artt. 12-16 e 43), mirano a dare dignità e valore legislativo a molte disposizioni amministrative introdotte in modo disorganico e a volte occasionale, in precedenza.

La Legge quadro 104/92 sui diritti delle persone disabili dedica, come già anticipato, gli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 43 all'integrazione scolastica; trattandosi di una legge quadro, per alcuni provvedimenti è demandata la loro attuazione alla emanazione di leggi nazionali e regionali, tuttavia sancisce alcuni principi e modalità applicative che non richiedono questo intervento, ed è bene ricordarli.

▪ L'art. 12 "Diritto all'educazione e all'istruzione", garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione in ogni ordine e grado della scuola, negli asili nido e nella università. Si precisa che l'integrazione deve tendere alla crescita della personalità dell'alunno disabile e dei suoi compagni

nella sua complessità e globalità-comunicazione, apprendimenti, scambi relazionali, socializzazione. Enuncia, ancora, che nessuna disabilità può essere motivo di esclusione dalla frequenza scolastica; stabilisce le fasi in cui si articola la programmazione dell'integrazione (diagnosi funzionale redatta dagli operatori scolastici e socio-sanitari; profilo dinamico funzionale, a livello interprofessionale e con la collaborazione della famiglia) fino alla redazione di un piano educativo individuale, che non indica il semplice percorso didattico, ma individua il progetto globale di vita scolastica ed extrascolastica dell'alunno.

- L'art. 13 "Integrazione scolastica", indica le modalità organizzative dell'integrazione e cioè : la redazione degli " Accordi di programma" che sono finalizzati alla programmazione coordinata dei progetti facenti capo al piano educativo individualizzato, vale a dire a quello didattico, riabilitativo e di socializzazione, con il coinvolgimento di soggetti specializzati pubblici e privati, con servizi erogati dagli Enti locali.
- L'art. 14 "Modalità di attuazione dell'integrazione", enuncia norme in merito alla specializzazione dei docenti per attività di sostegno.
- L'art. 15 "Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica", prevede strutture di supporto amministrativo e di consulenza all'integrazione. E' istituito il GLIP, Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (disciplinato con DM n. 123/94) che integra i Gruppi di lavoro operanti nei CSA.
- L'art. 16 "Valutazione del rendimento e prove d'esame", fissa i criteri per la valutazione dell'alunno disabile, in riferimento a tutti gli ordini e gradi della scuola. Per quanto riguarda l'università, contemplata dal comma 5 , il testo normativo è stato integrato dalla Legge n. 17/99

“Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che prevede per gli alunni con disabilità l’assistenza di un tutor e la nomina di un docente referente per i problemi dell’integrazione nell’università.

- L’art. 43 “Abrogazioni”, abroga l’art. 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l’art. 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell’art. 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

La normativa primaria e secondaria, dopo l’entrata in vigore della Legge 104/92, si è incentrata nel dare esecuzione ai principi in essa esplicitati.

CAPITOLO 6
LEGGE N. 104/92 (ART. 13 COMMA 1 LETT. "A"):
"ACCORDI DI PROGRAMMA" PER L'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA

A partire dagli anni Settanta sono stati effettuati diversi passi in avanti per favorire l'integrazione dei disabili, soprattutto in ambito scolastico.

E' cresciuta la sensibilità dell'opinione pubblica, è migliorata la preparazione specifica degli operatori scolastici e non, sono state varate norme di garanzia e di tutela.

E' mancata però un incisiva azione di coordinamento, volta a stabilire una rete di collegamenti, ed i progressi, se pur realizzati in ciascun ambito, non hanno garantito una protezione adeguata alla persona disabile.

La costituzione di molteplici gruppi interistituzionali ha favorito la consapevolezza dell'opportunità e della necessità di un raccordo e la Legge-Quadro prevede la stipula di intese o accordi di programma a vari livelli.

La nuova fase dovrà essere caratterizzata dal recupero di un'azione organica che coinvolga in maniera sistematica le famiglie, gli Enti, gli operatori dei vari settori, per favorire il benessere complessivo delle persone disabili. Si può quindi affermare che **l'integrazione del disabile passa per l'interazione dei servizi.**

« La disabilità è un problema sociale complesso che pone nel coordinamento dei diversi servizi pubblici forniti da Amministrazione scolastica, Enti Locali ed ASL - tramite gli accordi di programma di cui

all'art 13 comma 1 lett. "A" della Legge 104/92 - la realizzazione del diritto allo studio e dell'integrazione.

Secondo l'art 27 della Legge n. 142/90 gli accordi di programma sono atti amministrativi con contenuto vincolante concordato fra diversi enti pubblici, promossi rispettivamente dal Sindaco, dal Presidente della provincia, dal Presidente della regione, per coordinare i diversi servizi ritenuti necessari per la realizzazione di un progetto che l'ente locale promotore ritiene di suo interesse prevalente.

Il decreto interministeriale della Pubblica Istruzione, della Sanità e degli Affari sociali del 9/7/92 detta gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma per l'integrazione scolastica.

A tali accordi, che si aprono e si concludono con conferenze dei servizi indette dal promotore, partecipano i legali rappresentanti degli enti pubblici che per legge hanno competenze nell'erogazione di servizi necessari alla realizzazione del diritto-dovere allo studio ed all'istruzione e formazione professionale, come stabilito dalla Legge n. 53/03 di riforma della scuola.

Dopo il decentramento amministrativo nella scuola operato con l'art 21 della Legge n. 59/97 e successivi decreti applicativi, non parteciperà più il provveditore agli studi, a meno che egli non sia espressamente designato a ciò dal Direttore scolastico regionale, che ha ormai la rappresentanza del Ministero dell'Istruzione a livello regionale e sub regionale.

Alla conferenza dei servizi sulla stipula degli accordi di programma possono essere invitati soggetti privati, quali ad es. cooperative, cooperative sociali, associazioni, organizzazioni di volontariato, che

gestiscono servizi necessari all'integrazione o in convenzione con taluno degli enti pubblici sottoscrittori o da essi accreditati. Tali soggetti però non possono sottoscrivere gli accordi di programma, ma potranno stipulare intese operative con i diversi sottoscrittori in modo da garantire il coordinamento di tutti i servizi.

Agli accordi partecipano e sottoscrivono ormai anche le scuole singole o in rete, in forza della configurazione di soggetti auto-nomi, regolati in questo dal DPR n. 275/99 sull'autonomia scolastica.

Anche le IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), che gestiscono molte attività a favore delle persone con disabilità, possono sottoscrivere gli accordi di programma, specie se accettano di procedere alla graduale de-istituzionalizzazione dei numerosi istituti speciali da loro gestiti. Tali enti, in base all'art 10 della Legge n. 328/00, sempre che la volontà dei fondatori sia rivolta alla costituzione di soggetti privati, debbono trasformarsi in associazioni o in fondazioni private o in aziende pubbliche strumentali agli enti locali se la volontà dei fondatori era per la costituzione di enti pubblici. Anche questi nuovi enti possono sottoscrivere gli accordi di programma.

Gli accordi di programma, a differenza delle "intese" di cui alla C.M. n. 258/83, producono effetti giuridici vincolanti per le parti stipulanti e diritti esigibili per i destinatari dei servizi, come gli studenti con disabilità e le loro famiglie.

Per rendere esigibili tali diritti ed obblighi è necessario però che negli accordi di programma siano chiaramente descritti:

- i tempi
- i modi

- i luoghi dell'erogazione dei servizi
- gli uffici dei rispettivi enti tenuti ad erogarli sulla base delle leggi nazionali e regionali o di norme amministrative che prevedono l'erogazione dei servizi in corrispondenza dei rispettivi capitoli dei bilanci.

Se dal contenuto degli accordi di programma sono individuabili i soggetti debitori dei servizi, i soggetti creditori degli stessi, la quantificazione e la copertura finanziaria degli stessi, si può parlare di "esigibilità". La condizione di esigibilità può essere facilitata, evitando il ricorso ai Tribunali, assai oneroso per gli interessati e non sempre celere, se negli accordi di programma è prevista l'attribuzione di poteri "sostitutivi" di eventuali prestazioni inadempite di singoli sottoscrittori al Collegio di vigilanza che deve essere nominato per legge in ogni accordo e del quale fanno parte rappresentanti delle diverse amministrazioni stipulanti, delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Gli interessati possono denunciare al Collegio di vigilanza le inadempienze; il Collegio, previa diffida scritta all'inadempiente, provvede ad emanare l'atto dovuto non spontaneamente adempiuto.

Occorre quindi migliorare in tal senso i contenuti degli accordi di programma, e occorre quindi esercitare una specifica vigilanza sui contenuti e sulle formalità che l'accordo indica »²⁸.

²⁸ EMPOWERNET, *Atti del Convegno della F.I.S.H. Organizzato a Roma il 18/19/20 giugno 2004*, a cura di S. NOCERA.

CAPITOLO 7

DECRETO LEGISLATIVO N. 297/1994: “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE”

Il Decreto legislativo n. 297/1994²⁹, è a detta degli esperti un Testo Unico di tipo legislativo, mette cioè in ordine, l'intera normativa in materia di istruzione.

Gli articoli che riguardano gli alunni disabili sono quelli contenuti nella Parte II “Ordinamento scolastico”, Titolo VII “Norme comuni”, Capo IV “Alunni in particolari condizioni”, Sezione I “Alunni handicappati”:

- Paragrafo I “Diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno handicappato”, dall' art. 312 all'art. 318;
- Paragrafo II “Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno”, dall'art. 319 all'art. 321;
- Paragrafo III “Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità”, dall'art. 322 all'art. 324.

7.1. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE, ALL'ISTRUZIONE E ALL'INTEGRAZIONE DELL'ALUNNO HANDICAPPATO

Il Paragrafo I³⁰, si occupa, del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno disabile.

L'art. 312 intitolato “Principi generali” ribadisce che « L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui

²⁹ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*”, da www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html.

³⁰ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Parte II - Titolo VII - CAPO IV - Sezione I - Paragrafo I, da www.comune.fe.it/apis/adempimenti_normativi/testo_unico_dl_16_aprile_2000.html

disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo ».

All'art. 313 il T.U., si occupa di inquadrare i soggetti aventi diritto, infatti il comma 1 stabilisce che: « E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ».

Il T.U. riprende e perfeziona quanto precedentemente disposto dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971, art. 28, comma 2, la prima a stabilire che, per gli alunni in situazione di handicap, « l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica ». In particolare l'art. 314 in merito al diritto all'educazione ed all'istruzione recita testualmente:

- Comma 1 « E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado »;
- Comma 2 « L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione »;
- Comma 3 « L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap ».

In merito all'integrazione scolastica, l'art 315, al comma 1, riporta che: « L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si

realizza.....anche attraverso:

- a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.....;
- b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico.....».

Le modalità di attuazione dell'integrazione scolastica, sono descritte dall'art. 316, comma 1, il quale stabilisce che: « Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati.....provvede altresì:

- a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento.....per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
- b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi.....in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola.....in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona.....consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età.....».

Per quanto riguarda, i Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, l'art. 317, stabilisce: al comma 1, che « Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro (GLIP) composto da: un

ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi.....Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni »; al comma 2, che « Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo »; infine al comma 3, che « I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma.....». L'art. 318 si occupa, della valutazione del rendimento e delle prove d'esame, degli studenti disabili in particolare:

- Comma 1: « Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte.....»;
- Comma 2: « Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali »;
- Comma 3: « Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più

lunghe per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione »;

- Comma 4: « Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari ».

7.2. INTERVENTI SPECIFICI E FORME DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO

Nel Paragrafo II³¹, sono menzionati, gli interventi specifici e le forme di integrazione e sostegno.

L'art. 319, si occupa, dei posti di sostegno, stabilendo che sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, all'alunno disabile può essere assegnato, per un determinato numero di ore settimanali, un insegnante di sostegno. L'insegnante di sostegno, è un insegnante che ha una formazione specifica nel campo dell'educazione e dell'integrazione degli alunni con disabilità. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Sono forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su proposta della scuola e dell'ASL. L'insegnante di sostegno fornisce l'educazione specializzata stabilita nel PEI per l'alunno con disabilità. Questa può avvenire all'interno della classe di appartenenza e coinvolgere anche gli alunni non-disabili, oppure al di fuori per alcune ore settimanali, sempre definite dal PEI. Il

³¹ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Parte II - Titolo VII - CAPO IV - Sezione I - Paragrafo II, da www.comune.fe.it/apis/adempimenti_normativi/testo_unico_dl_16_aprile_2000.html

tipo di integrazione e di educazione risulta dunque diversificato da soggetto a soggetto.

In merito, agli interventi a favore degli alunni disabili nella scuola elementare, l'art. 320 al comma 2, prevede che « Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio ».

Infine, in merito alla programmazione educativa nella scuola media, l'art. 321 al comma 2, stabilisce che « Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale ».

7.3. SCUOLE SPECIALI PER NON VEDENTI E PER SORDOMUTI ED ALTRE SCUOLE CON PARTICOLARI FINALITÀ

Il Paragrafo III³², si occupa, di scuole speciali per non vedenti e per sordomuti e di altre scuole con particolari finalità.

L'Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti, è regolato dall'art. 322, che in sostanza prevede:

- Comma 1: « L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti

³² Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Parte II - Titolo VII - CAPO IV - Sezione I - Paragrafo III, da www.comune.fe.it/apis/adempimenti_normativi/testo_unico_dl_16_aprile_2000.html

nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali.....»;

- Comma 2: « Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti.....ed altre scuole di tale tipologia possono essere istituite.....presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti.....con decreto del Ministro della pubblica istruzione »;
- Comma 4: « Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltrechè ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi.....»;
- Comma 5: « Gli alunni, nelle scuole elementari per i non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe »;
- Comma 8: « I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti ».

L'obbligo scolastico per gli alunni sordomuti, è regolato dall'art. 323, che in sostanza prevede:

- Comma 1: « L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali.....»;
- Comma 2: « Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere

istituite.....»;

- Comma 3: « Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale »;
- Comma 4: « I consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti »;

Infine l'art. 324, stabilisce che: « Sono scuole con particolari finalità.....oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo ».

CAPITOLO 8

LEGGE N. 17/1999: “INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE N. 104/1992, PER LA FREQUENZA DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE”

« Con l’emanazione della legge n. 17/1999³³ (Integrazione e modifica della legge-quadro n. 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), l’impegno del Legislatore nei confronti degli studenti disabili supera le tradizionali vie dell’abbattimento delle barriere fisiche e del riconoscimento di agevolazioni economiche, per orientarsi nella direzione di un diretto sostegno alla persona, attraverso la previsione di azioni concrete, volte a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito. In attuazione della normativa appena citata, le Università sono state chiamate a far fronte alle esigenze dei disabili attraverso una serie d’interventi volti alla rimozione di tutte le possibili “barriere” – non soltanto architettoniche – che si collocano fra gli studenti e la loro piena partecipazione alla vita didattica, formativa e relazionale degli Atenei.

L’integrazione delle persone disabili nell’ambiente universitario si pone innanzitutto come un problema di civiltà: se il principio di fondo dell’istruzione superiore è il diritto degli individui di realizzare pienamente sé stessi secondo le proprie potenzialità, gli studenti disabili devono essere posti in grado di partecipare attivamente a tutti gli aspetti della vita universitaria, nella consapevolezza che il buon andamento del

³³ Legge 28 gennaio 1999, n. 17, "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", da www.handylex.org/stato/1280199.shtml

percorso formativo è anche frutto di una serena e positiva integrazione nell'ambiente in cui lo studente vive ed opera, per cui la piena partecipazione alle esperienze sociali collettive diviene condizione indispensabile per l'effettivo inserimento nella comunità degli studi. Il processo d'integrazione degli studenti disabili nell'ambiente universitario solleva sostanzialmente due ordini di problemi: da una parte, quello dell'accesso fisico alle strutture, che investe la tematica del progressivo abbattimento delle barriere architettoniche; dall'altra, quello dell'effettivo esercizio del diritto allo studio, che coinvolge i temi del sostegno didattico e delle forme individuali o collettive di ausilio tecnico-funzionale »³⁴.

8.1. LA LEGGE 17/1999 E L'UNIVERSITA' MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

« Con riferimento all'accesso fisico alle strutture, l'Università Magna Græcia di Catanzaro ha messo a punto una serie d'interventi di carattere tecnico, volti a rendere le strutture dell'Ateneo pienamente fruibili da parte di tutte le categorie di utenti. Per quanto riguarda le complesse problematiche relative al diritto allo studio, l'Ateneo ha predisposto un programma d'interventi – alcuni già realizzati, altri in fase di attuazione – volti a creare le condizioni necessarie affinché ogni studente possa frequentare a pieno titolo l'Università e viverne, con il minor disagio possibile, le realtà didattiche, culturali, sociali e di studio.

In primo luogo, sono state migliorate le condizioni di studio e di frequenza dei corsi da parte degli studenti disabili, facendo in modo di

³⁴Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, *Guida per gli studenti portatori di handicap*, da www.unicz.it/disabili.html.

fornire ad ogni tipo di problema una risposta adeguata: a tale scopo, è stata adottata una strategia d'interventi individualizzati, prevedendo strumenti di flessibilità che tengono conto di situazioni peculiari quali la tipologia di handicap, l'entità della limitazione, il corso di studi frequentato, le specifiche esigenze didattiche. Per rispondere all'obiettivo della personalizzazione degli interventi, all'inizio di ogni anno accademico, viene effettuato un censimento degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo e delle relative situazioni di disabilità: a tal fine, viene inviato a tutti coloro che abbiano presentato alle Segreterie una certificazione attestante uno stato d'invalidità superiore a due terzi (presupposto in base al quale è possibile ottenere i principali benefici previsti dalla normativa vigente) un questionario anonimo, attraverso il quale è possibile segnalare le difficoltà incontrate, le specifiche esigenze ed, eventualmente, le proposte volte a consentire il migliore inserimento nella vita universitaria. Al fine di stabilire e mantenere un contatto diretto con i singoli interessati, vengono promossi, con gli studenti che lo desiderino e con le loro famiglie, colloqui riservati volti a focalizzare le dimensioni e la specificità delle problematiche e ad individuare le effettive esigenze d'intervento.

L'Ateneo promuove, inoltre, attività informative e di sensibilizzazione nei confronti dell'intera comunità universitaria, coinvolgendo la generalità degli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo nell'obiettivo di promuovere una vera e propria "cultura" delle differenti abilità, premessa indispensabile per l'eliminazione delle discriminazioni e il raggiungimento di pari opportunità »³⁵.

8.2. ORGANI COMPETENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 17/1999 ISTITUITI PRESSO L' UNIVERSITA' MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

« Il Rettore per adeguarsi a quanto stabilito dalla Legge 17/1999, ha istituito, due organi competenti per la disabilità: il Delegato del Rettore per le Disabilità e la Commissione Disabilità. Tali organi hanno il compito, di promuovere e garantire, la piena inclusione Universitaria degli studenti disabili »³⁶.

8.2.1. DELEGATO DEL RETTORE PER LE DISABILITÀ

« Il Delegato del Rettore per le Disabilità ha il compito di promuovere ogni iniziativa volta al superamento delle condizioni di svantaggio degli studenti disabili, favorendo il recupero funzionale e sociale delle persone affette da condizioni fisiche, psichiche e sensoriali tali da ostacolare il pieno esercizio del diritto allo studio e l'effettivo inserimento nella vita universitaria. A tal fine, il Delegato svolge un ruolo di supervisione di tutti gli interventi realizzati, nell'ambito universitario, a favore degli studenti disabili: compito che va oltre l'attenzione al semplice rispetto delle leggi, per tradursi in ascolto e dialogo con gli studenti disabili, allo scopo di fornire quel diretto sostegno alla persona che rappresenta la "condicio sine qua non" di una reale integrazione.

Per l'attuazione dei suoi compiti, il Delegato:

- 1) realizza incontri con gli studenti disabili e con le loro famiglie, al fine di promuovere azioni mirate, in base alla conoscenza diretta dei singoli casi sui quali concretamente intervenire;

³⁵ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

³⁶ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

- 2) promuove studi per la ricerca di soluzioni ottimali riguardanti la vita universitaria delle persone disabili, con particolare riferimento all'erogazione di servizi e all'individualizzazione dei percorsi didattico-formativi;
- 3) promuove azioni finalizzate a migliorare la fruibilità, da parte degli studenti disabili, di tutti i luoghi in cui si svolge la vita universitaria;
- 4) rileva lo stato delle barriere architettoniche esistenti nell'Ateneo e formula proposte agli Organi competenti in merito alla loro rimozione;
- 5) realizza incontri con la generalità degli studenti, con i docenti e con il personale tecnico-amministrativo, al fine di sensibilizzare ed informare sulle problematiche inerenti la disabilità;
- 6) promuove attività informative e di sensibilizzazione degli Organismi operanti sul territorio, anche in funzione di un migliore inserimento della persona disabile nel mondo del lavoro »³⁷.

8.2.2. LA COMMISSIONE DISABILITÀ

« La Commissione Disabilità svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative dirette a prevenire e rimuovere le condizioni che, di fatto, impediscono il pieno sviluppo della persona, il raggiungimento della massima autonomia e l'effettiva partecipazione di tutti gli studenti alla vita accademica e relazionale dell'Ateneo.

In attuazione dei propri compiti, la Commissione:

³⁷ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

- 1) promuove la realizzazione d'interventi e l'erogazione di servizi volti a favorire il pieno rispetto della dignità e dei diritti di autonomia degli studenti disabili;
- 2) svolge un ruolo di programmazione di tutte le iniziative finalizzate al pieno esercizio del diritto allo studio e al raggiungimento di pari opportunità;
- 3) riceve le richieste degli studenti in situazione disabili, individuandone le specifiche esigenze e fornendo indicazioni agli Organi accademici riguardo alle decisioni da adottare;
- 4) svolge attività di coordinamento degli interventi promossi, nell'ambito dell'Ateneo, a favore degli studenti disabili;
- 5) cura l'informazione e la sensibilizzazione di tutte le componenti della comunità universitaria, riguardo alle specifiche problematiche legate alla disabilità.

A tal fine, la Commissione promuove anche il coordinamento con gli Organismi esterni all'Università che svolgono funzioni di supporto in materia di disabilità ed, in particolare, con gli enti territoriali, le scuole secondarie superiori, le associazioni di persone disabili, le aziende per l'inserimento lavorativo, i servizi di accoglienza, di orientamento e di tutorato.

La Commissione risulta così composta: Prof.ssa Antonietta Rosalia Marchese, Delegato del Rettore per le Disabilità; Prof. Antonino Mantineo, Delegato per le Disabilità della Facoltà di Giurisprudenza; Dott. Vincenzo Rispoli, Delegato per le Disabilità della Facoltà di Farmacia; Dott.ssa Paola Valentino, Delegato per le Disabilità della Facoltà di Medicina e Chirurgia; Prof. Antonio Viscomi, docente di

Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza; Dott. Michele Morelli, rappresentante degli studenti; Sig. Marco Cerminara, rappresentante degli studenti; Dott.ssa Franca Maria Fratto, rappresentante del personale tecnico-amministrativo »³⁸.

8.3. SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE N. 17/1999 OFFERTI DALL' UNIVERSITA' MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

« L' Università Magna Græcia per adeguarsi a quanto stabilito dalla Legge 17/1999, offre vari servizi: Punto informativo e di ascolto, Tutorato specializzato, Interpretariato specializzato in lingua Italiana dei segni (LIS), Counselling psicologico e Accompagnamento in Ateneo »³⁹.

8.3.1. PUNTO INFORMATIVO E DI ASCOLTO

« Il Punto informativo e di ascolto svolge la funzione di garantire una corretta informazione dello studente disabile sui propri diritti e opportunità, favorendone l'accesso a tutte le forme di ausilio individuale e collettivo. In particolare, il servizio:

- 1) informa su tutti i servizi predisposti dall'Ateneo per gli studenti disabili e sulle opportunità ed agevolazioni previste dalla legislazione vigente;
- 2) fornisce indicazioni sulle specifiche tipologie di sostegno necessarie ad ogni studente per svolgere con profitto il proprio corso di studi;

³⁸ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

³⁹ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

3) riceve le richieste e proposte d'intervento volte a favorire la piena partecipazione di tutti gli studenti alla vita accademica e relazionale dell'Ateneo »⁴⁰.

8.3.2. TUTORATO SPECIALIZZATO

« Il servizio di Tutorato specializzato prevede l'affiancamento, ad ogni studente disabile che ne faccia richiesta, di un tutor individuale con specifica preparazione tecnica, incaricato di provvedere alla realizzazione di tutte le condizioni pratiche, logistiche e di carattere relazionale necessarie per il regolare svolgimento del percorso didattico-formativo. I principali compiti del servizio sono:

- 1) monitorare il percorso di studi del soggetto disabile, attraverso contatti frequenti e personalizzati, allo scopo di fornire adeguate tipologie di sostegno didattico e di ausilio tecnico-funzionale;
- 2) organizzare il percorso didattico dello studente, in relazione alle sue peculiarità ed eventualmente predisporre, con i docenti e i referenti di Facoltà, piani di studio individualizzati, adeguati alle specifiche esigenze legate allo stato di disabilità;
- 3) prestare assistenza individuale nello svolgimento dei programmi di studio, in accordo con i docenti titolari delle singole materie e, se necessario, coadiuvare lo studente nel reperimento di specifico materiale didattico, anche in formati particolari;
- 4) interagire con i docenti e con gli uffici dell'Ateneo, per risolvere i problemi operativi o di organizzazione degli studi e fornire assistenza nell'espletamento delle pratiche amministrative;

⁴⁰ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

- 5) rafforzare la didattica, attraverso la ripetizione degli argomenti trattati nel corso delle lezioni ed il supporto diretto alle esercitazioni o alle prove di laboratorio, allo scopo di porre lo studente in condizione di raggiungere una migliore preparazione degli esami e di sostenerli nei tempi previsti dai piani di studio, con maggior profitto;
- 6) concordare, con i referenti di Facoltà e con i docenti titolari dei singoli insegnamenti, specifiche modalità di espletamento delle prove o eventualmente prove equipollenti d'esame, nonché l'uso di tutti gli ausili didattici necessari allo studente, in base alla tipologia di handicap, per garantirne lo svolgimento in condizioni di pari opportunità;
- 7) nel caso di studenti con gravi patologie, concordare con i docenti e i referenti di Facoltà specifiche sessioni d'esame, in relazione alle esigenze personali poste dalla tipologia di disabilità e dalla sua gravità »⁴¹.

8.3.3. INTERPRETARIATO SPECIALIZZATO IN LIS

« Il servizio d'interpretariato specializzato in Lingua Italiana dei Segni (LIS), destinato agli studenti non udenti segnanti, è finalizzato a supportare l'utente nel compito di far propri gli strumenti del linguaggio, allo scopo di costruire una forma di comunicazione appropriata, idonea ad uscire dall'isolamento che spesso si accompagna a questa tipologia di handicap. Obiettivo del servizio è la rimozione delle condizioni che, di fatto, non permettono allo studente audioleso il raggiungimento di pari opportunità di studio e di trattamento, fornendo un valido ausilio, non

⁴¹ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

soltanto per la frequenza delle lezioni e delle iniziative didattiche e formative, ma per la partecipazione a tutte le attività relazionali dell'Ateneo. L'interprete specializzato interviene, su specifica richiesta dell'utente, non solo per l'effettivo esercizio del diritto allo studio, ma per l'avvicinamento all'ambiente universitario, inteso nella sua globalità di comunità di studio e di socializzazione »⁴².

8.3.4. COUNSELLING PSICOLOGICO

« Il counselling è un servizio di consulenza psicologica individuale, svolto da professionisti psicologi, destinato a fornire agli studenti disabili un sostegno adeguato al superamento delle difficoltà emotive e relazionali connesse allo stato di disabilità. Il servizio si propone di favorire la consapevolezza delle difficoltà individuali, promuovendo un processo di crescita personale dello studente e supportandolo, non soltanto nelle scelte da effettuare in ambito universitario, ma nella pianificazione e realizzazione del proprio progetto di vita (formativo e lavorativo). L'attività di counselling si svolge attraverso colloqui individuali, da concordare con l'utente in base alle proprie esigenze; viene svolta in locali idonei a garantire la riservatezza dei colloqui e non raccoglie dagli utenti dati non necessari per lo svolgimento della propria attività. Tutte le informazioni emerse in fase di colloquio individuale, oltre ad essere tutelate dal segreto professionale e dalla normativa vigente, sono trattate nel pieno rispetto delle esigenze di riservatezza degli utenti »⁴³.

⁴² Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

8.3.5. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

« Al fine di migliorare l'accessibilità delle sedi universitarie e di rendere le strutture dell'Ateneo pienamente fruibili anche da parte degli studenti con gravi difficoltà di movimento permanenti o transitorie, sono state avviate le procedure per la presentazione di progetti finalizzati all'impiego dei volontari del Servizio Civile nazionale nell'attività di accompagnamento degli studenti in situazione di disabilità motoria, all'interno di tutte le sedi in cui si svolge la vita universitaria. L'obiettivo del servizio di accompagnamento è quello di predisporre le condizioni affinché gli studenti disabili possano prendere parte a tutti i momenti della vita universitaria, intesa non soltanto negli aspetti formativi della partecipazione alle attività didattiche, ma soprattutto negli aspetti sociali che, diventando parte integrante del patrimonio culturale ed emotivo dell'individuo, rappresentano la condizione indispensabile per l'effettivo inserimento nella comunità degli studi »⁴⁴.

8.4. AUSILI DIDATTICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 17/1999 DISPONIBILI PRESSO L' UNIVERSITA' MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

« L'Ateneo sempre per adeguarsi alla Legge 17/1999 è stato dotato dei seguenti ausili didattici:

- 1) **Sintesi vocale:** per consentire il libero ed autonomo utilizzo del personal computer da parte degli studenti non vedenti, o con menomazioni visive che non consentono l'uso dei sistemi informatici comunemente in commercio, da fornire in dotazione ai computer che

⁴³ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

⁴⁴ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

l'Ateneo mette a disposizione degli studenti nelle apposite sale multimediali. Il programma di sintesi vocale rende la macchina in grado di dialogare con l'utente, con voce molto simile a quella umana: la produzione della voce sintetica si basa su un software in grado di tradurre in suono, con estrema precisione, tutte le informazioni presenti sullo schermo del personal computer.

- 2) **Sistema di lettura autonomo:** al fine di agevolare la preparazione degli esami da parte degli studenti non vedenti o con menomazioni visive tali da comportare gravi difficoltà di lettura dei libri di testo comunemente adottati, sono stati installati, presso le Biblioteche di Facoltà dell'Ateneo, sistemi di lettura autonomi, indipendenti dall'uso del computer e, pertanto, utilizzabili in piena autonomia anche da coloro i quali non possiedono specifiche conoscenze informatiche. Ciascun dispositivo effettua la lettura di qualsiasi testo a stampa che venga collocato sul ripiano di un apposito scanner, servendosi di una voce sintetizzata udibile attraverso un altoparlante o una cuffia; è dotato di una modalità di comando vocale, che illustra a voce le funzioni associate ai vari tasti; consente la selezione dei testi e, attraverso il collegamento di un comune personal computer, la loro riproduzione su supporti informatici.
- 3) **Sottotitolazione delle lezioni:** al fine di consentire l'effettiva frequenza delle lezioni da parte degli studenti affetti da sordità o gravi menomazioni uditive, l'Ateneo rende accessibile al prestito un dispositivo portatile per la trascrizione e visualizzazione sullo schermo della voce parlata.

4) **Lavagna elettronica:** dispositivo elettronico che consente, applicato a una comune lavagna, di visualizzarne dati e disegni sullo schermo di qualsiasi personal computer (anche portatile) e, quindi di condividere e memorizzare agevolmente gli stessi dati con tutti gli studenti presenti in aula. Il dispositivo può essere di grande utilità, sia per gli studenti ipovedenti, ai fini dell'ingrandimento e della migliore visualizzazione dei dati presenti sulla lavagna, sia per coloro i quali si trovano nell'impossibilità o grave difficoltà di prendere appunti durante le lezioni »⁴⁵.

8.5. AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 17/1999 DISPONIBILI PRESSO L' UNIVERSITA' MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

« L'Ateneo si è infine adeguato alla Legge 17/1999 prevedendo le seguenti agevolazioni:

- 1) **Esenzione dal pagamento delle tasse universitarie:** gli studenti con grado d'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% beneficiano dell'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo, pagando unicamente una quota di 10.33 euro, per contributo assicurativo contro gli infortuni e l'imposta di bollo di 14.62 euro.
- 2) **Borse di studio, posti alloggio e buoni pasto:** l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDIS) della Calabria, all'inizio di ogni anno accademico, eroga agli studenti meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate borse di studio e servizi residenziali

⁴⁵ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

(posti alloggio e servizio mensa). Per gli studenti con grado d'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, sono previste particolari e più favorevoli condizioni di accesso ai benefici, nonché una quota riservata di borse di studio.

- 3) **Contributi aggiuntivi per la partecipazione al Programma Socrates/Erasmus:** il Programma Socrates/Erasmus permette agli studenti universitari dei Paesi partecipanti di trascorrere un periodo di studi (da 3 a 12 mesi) presso un Istituto partner che abbia stipulato un accordo con l'Ateneo di appartenenza. Gli studenti che partecipano al Programma possono seguire i corsi, usufruire delle strutture e ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti presso l'Istituto straniero; hanno, dunque, l'opportunità di fare nuove esperienze culturali all'estero, perfezionando la conoscenza di un'altra lingua e di entrare in contatto con giovani di altri Paesi, partecipando, così, attivamente alla costruzione dell'Europa unita. Gli studenti in situazione di handicap con grado d'invalidità pari o superiore al 66% beneficiano di un contributo supplementare, che si cumula con quelli previsti dal Programma di scambio per la generalità degli studenti, allo scopo di far fronte alle specifiche esigenze legate alla situazione di handicap»⁴⁶.

⁴⁶ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida Studenti handicap, op. cit, 54.

CAPITOLO 9
ATTIVITA' DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN
RELAZIONE AL “MANCATO O CARENTE” PROCESSO DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA”

La Corte Costituzionale, a partire dalla “storica” sentenza 215/1987, è più volte intervenuta, (vedi sentenze: 226/2001, 329/2001, 467/2002 e 204/2004), per tutelare i disabili, e garantire loro la piena integrazione in ambito scolastico e non.

9.1. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 215 DEL 1987⁴⁷

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215/1987, riconosce il diritto pieno ed incondizionato di tutti gli studenti in situazione di gravità a frequentare anche le scuole superiori, dichiarando illegittima la parte dell’art. 28 della legge 118/71, poiché affermava che la frequenza scolastica alla scuola media superiore sarà “ facilitata” anziché “assicurata”.

La sentenza contiene una serie di “massime” che consolidano la tutela costituzionale dell’integrazione scolastica :

- 1) In età evolutiva nessuna persona può essere considerata irrecuperabile.
- 2) L’integrazione scolastica, se correttamente realizzata, costituisce un forte fattore di recupero.
- 3) Ogni artificiosa interruzione del processo d’integrazione può determinare blocchi o regressioni nella crescita della personalità

⁴⁷ Sentenza della Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215.

dell'alunno disabile.

- 4) L'integrazione deve realizzarsi su entrambi i versanti dell'apprendimento e della socializzazione.
- 5) Non può quindi vietarsi l'iscrizione e la frequenza in qualunque ordine e grado di scuola ad alunni in situazione di handicap anche grave.
- 6) Capacità e merito degli alunni in situazione di handicap, specie intellettuale, non vanno misurati secondo parametri standard, ma occorre tener conto delle loro capacità e peculiarità individuali.
- 7) In caso di conflitto fra il diritto allo studio degli alunni disabili e il "buon andamento dell'amministrazione", che potrebbe essere turbato dall'improvvisa presenza di un alunno in situazione di handicap, specie grave, non è il diritto del primo che deve venir meno, ma occorre porre in essere tutti gli interventi previsti dalle norme a carico di ciascuna pubblica amministrazione, in modo da realizzare il diritto dell'alunno disabile e dei suoi compagni.

E' chiaro come la Corte costituzionale con la sentenza n. 215/87 abbia tenuto presente il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione che afferma che è compito della Repubblica rimuovere le condizioni che determinano disuguaglianza.

9.2. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 226 DEL 2001⁴⁸

« La sentenza n. 226/2001 rafforza il diritto all'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole dell'obbligo, poiché, tale sentenza :

- 1) Ha rigettato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14

⁴⁸ Sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2001, n. 226, da www.comune.fe.it/apis/adempimenti_normativi/sentenza_266_corte_costituzionale_luglio_2001.html

comma 1 lettera “c”, legge 104/92 nella parte in cui preclude la frequenza delle scuole dell’obbligo per otto anni ove l’alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno d’età. Tale sentenza, pertanto, a differenza di quelle che hanno annullato una norma di legge, non è definitiva ed ulteriori eccezioni di incostituzionalità possono essere proposte contro lo stesso articolo, per profili diversi da quelli esaminati.

2) Non ha negato agli alunni con handicap maggiorenni il diritto all’integrazione nelle scuole dell’obbligo, ma si è limitata a precisare che tale diritto sussiste sino oltre il compimento del diciottesimo anno di età tramite l’integrazione nei corsi di istruzione per adulti previsti dall’O.M. n. 455 del 1997 la quale all’art. 4, comma 6 prevede che in tali corsi l’integrazione degli alunni con handicap « viene assicurata nel rispetto dell’attuale quadro normativo ».

L’argomentazione della sentenza si basa su ragioni di opportunità dovute alla differenza di età fra quanti frequentano di regola le classi comuni mattutine (massimo quindici anni) e i maggiorenni. Tali ragioni sono rafforzate dall’esplicazione delle finalità dell’integrazione scolastica nelle “classi comuni” della scuola dell’obbligo che non risultavano con tanta chiarezza nella sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87. Ne consegue che il limite di età alla frequenza nei corsi mattutini vale sia per gli alunni con handicap maggiorenni, sia per gli alunni non handicappati che abbiano superato il quindicesimo anno di età. Diversamente si creerebbe una disparità di trattamento a danno degli alunni con handicap che la Corte non può ne vuole introdurre.

Ne consegue altresì che la frequenza degli alunni con handicap

maggioresenni, specie se non hanno compiuto otto anni di scuole obbligatoria, può essere preclusa nei corsi mattutini solo se esiste nell'ambito del Distretto Scolastico (o ambito territoriale equivalente) almeno un corso di istruzione. In caso contrario, il rifiuto di iscrizione di un alunno con handicap ai corsi mattutini costituisce palese violazione del loro diritto allo studio ribadito espressamente nella sentenza.

Infine, dovendosi realizzare anche nei corsi di istruzione per adulti l'integrazione scolastica "nel rispetto dell'attuale quadro normativo" agli alunni con handicap maggiorienni deve essere assicurato il trasporto gratuito da casa ai corsi per adulti di competenza dei Comuni di residenza (art. 28, comma 1, legge 118/71), ai quali spetta pure, nei casi indicati dalla diagnosi funzionale, di fornire assistenti per l'autonomia e la comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 3, Legge 104/92. Spesso infine a Comuni e Amministrazione scolastica incombe l'obbligo di fornire gratuitamente ausili e sussidi anche tecnologici, anche sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio, dell'articolo 13, comma 1, legge 104/92, e della legge n. 69/2000 »⁴⁹.

9.3. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 329 DEL 2002⁵⁰

La sentenza n. 329/2002 « riconosce alla persona con disabilità ultradiciottenne che studia il diritto all'assegno d'invalidità riconosciuto solo alle persone con invalidità superiore ai due terzi "non collocati al

⁴⁹ S. NOCERA, *La sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001 rafforza il diritto all'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole dell'obbligo*, in *Handicap & Scuola*, 2001, da www.comune.fe.it/apis/adempimenti_normativi/sent_266_nocera_ago_2001.html.

⁵⁰ Sentenza della Corte Costituzionale del 1 luglio 2002, n. 329, da www.integrazionescolastica.it/article/539.

lavoro”.

Il problema era nato perché un alunno con disabilità frequentante le scuole superiori aveva rivendicato il diritto all’assegno di invalidità che l’art. 13 comma 1 della Legge n. 118/71 riconosce esclusivamente alle persone ultradiciottenni “non collocate al lavoro”. Sino ad oggi la disoccupazione di tali persone si provava esclusivamente con l’iscrizione alle liste di collocamento speciale, che però era incompatibile con l’attività di studio. Il Tribunale di Lucca aveva sollevato la questione di costituzionalità rispetto a tale norma. La Corte ha però negato la censura di incostituzionalità, interpretando però in modo nuovo il termine “in collocamento al lavoro”.

La Corte ha sostenuto che ritenere unico mezzo di prova l’iscrizione nelle liste speciali è contrario al valore meramente dichiarativo e non costitutivo di tali liste ed allo spirito della Legge n. 68/99 sul collocamento mirato, che punta non tanto all’iscrizione nelle liste, quando al progetto mirato all’inserimento lavorativo.

Alla luce di questi ragionamenti la Corte ha ritenuto che il termine “non collocati al lavoro” comprenda anche l’ipotesi di mancato collocamento a causa dell’esercizio del diritto allo studio.

Qui interessa non solo l’aspetto principale per cui la Corte ha riconosciuto agli studenti ultradiciottenni il diritto all’assegno d’invalidità, ma anche il non meno rilevante principio che le persone con handicap hanno diritto allo studio oltre il diciottesimo anno di età, considerando l’esercizio di tale diritto come causa legittima di disoccupazione lavorativa.

Questa è la riaffermazione forte del diritto all’integrazione scolastica,

che taluni vorrebbe limitare al diciottesimo anno di età e che la Corte costituzionale aveva già affermato con la sentenza n. 226/01.

L'INPS con la Circolare n. 157/02 prende atto di ciò riconoscendo l'assegno di invalidità per mancato collocamento, prima sempre negato, anche agli studenti disabili ultradiciottenni »⁵¹.

9.4. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 467 DEL 2002⁵²

La Corte Costituzione con la sentenza n. 467/2002, « si è pronunciata su un dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Torino. Il dubbio di legittimità era stato sollevato relativamente all'erogazione dell'indennità di frequenza. L'indennità di frequenza, istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289, viene concessa al “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età” oppure “al minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore”.

La concessione di tale provvidenza economica, incompatibile con l'indennità di accompagnamento, è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap oppure che “frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei

⁵¹ S. NOCERA, *Riconosciuto il diritto all'integrazione oltre il 18mo anno di età*, 2002, da www.edscuola.it/archivio/handicap/oltre18.htm

⁵² Sentenza della Corte Costituzionale del 20-22 novembre 2002, n. 467, da www.handylex.org/stato/s221102.shtml.

soggetti stessi”.

L'interpretazione più consolidata, sostenuta in giudizio dall'INPS e dall'Avvocatura dello Stato, esclude la concessione della prestazione ai bambini con disabilità che frequentino l'asilo nido, cioè fino ai tre anni di età, sostenendo che l'asilo nido non è da considerarsi né una scuola né un centro di riabilitazione.

Pur considerando formalmente corretta tale interpretazione, la Corte, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell'articolo 3 dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido. L'indennità di frequenza, a parere della Consulta, deve essere garantita anche a questi ultimi.

Le motivazioni addotte sono di grande spessore. Gli asili nido sono, per legge, strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori, funzione che assume una caratterizzazione particolare rispetto ai bambini con difficoltà a socializzare. Non a caso l'articolo 12 della Legge 104/1992 ha ritenuto di dover "garantire" al bambino disabile da 0 a 3 anni l'inserimento negli asili nido. La frequenza all'asilo nido è quindi un fattore essenziale per l'inserimento del bambino, nonché, come già recitava la sentenza n. 215 del 1987, per il "superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità".

Conseguentemente a tale sentenza, l'INPS dovrà adeguare la propria

prassi »⁵³.

9.5. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 2004⁵⁴

« Con la sentenza n. 204/2004, la corte costituzionale, ha assicurato la tutela giurisdizionale dei diritti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni “in materia di pubblici servizi”.

Le questioni affrontate, pur essendo molto complesse, interessano qualunque cittadino che abbia rapporti quotidiani con le pubbliche amministrazioni, in quanto fruitori di pubblici servizi, come la scuola, la sanità, l’assistenza sociale, etc. Quindi anche e soprattutto, gli alunni con disabilità.

La sentenza è molto tecnica, affrontando i sistemi della ripartizione di potere di decidere controversie sui diritti fra TAR ed, in secondo grado, Consiglio di Stato e Giudici ordinari.

La Corte ha dichiarato illegittimo l’art 7 comma 1 lett. “a” della Legge n. 205 del 2000, che aveva trasferito ai Giudici amministrativi “tutte le controversie in materia di servizi pubblici”, considerandolo contrario all’art 24 della Costituzione, sul diritto ad avere un “giudice naturale prestabilito per legge”, dell’art 101 Cost. che attribuisce ai Giudici ordinari la giurisdizione dei diritti soggettivi, e l’art 113 Cost. che, nel considerare eccezionale la giurisdizione dei Giudici amministrativi in materia di diritti soggettivi, vieta la limitazione della difesa dei cittadini contro atti della Pubbliche Amministrazioni per determinate categorie di

⁵³ C. GIACOBINI, *Indennità di frequenza e asili nido*, 2002, da www.handylex.org/gun/commsent.shtml

⁵⁴ Sentenza della Corte Costituzionale del 5 luglio 2004, n. 204 www.altalex.com/index.php?idnot=7523.

atti.

In parole povere, se un atto amministrativo relativo alla fruizione di un servizio pubblico, lede un diritto soggettivo, il cittadino ha diritto di difendersi davanti ai giudici ordinari, dove i mezzi di difesa processuali sono maggiori ed i giudici sono oggettivamente imparziali, in quanto tutti vincitori di concorso, mentre presso il consiglio di Stato alcuni Magistrati sono di nomina governativa ed addirittura le loro funzioni sono compatibili con incarichi amministrativo-politici.

Quindi, secondo la Costituzione, solo quando un atto amministrativo non riguarda un diritto soggettivo, ma un interesse di un cittadino, tutelato “occasionalmente “ nell’ambito di un interesse generale (interesse legittimo), come ad es. la regolarità di un concorso, si deve andare davanti ai TAR. Ma se un atto amministrativo viola un mio diritto, ad es. ad una prestazione sanitaria, alla frequenza scolastica, ad una prestazione economico-assistenziale, competente è il giudice ordinario.

Ed ai Giudici ordinari si rivolgono sempre più frequentemente i genitori di alunni con disabilità che hanno avuto una riduzione nel numero delle ore di sostegno o un numero di ore insufficienti a rispondere ai loro bisogni educativi. Sino ad oggi molti giudici di primo grado avevano affermato la loro competenza; ma qualche altro, proprio sulla base della legge censurata dalla Corte Costituzionale, aveva rinviato la causa al TAR, con aggravio di spese e di tempi per gli utenti dei “pubblici servizi”; e l’Amministrazione scolastica sempre più turbata dalle ordinanze e dalle sentenze che la condannavano a nominare un maggior numero di insegnanti per il sostegno, sperava che presto i Giudici ordinari di secondo grado o la cassazione o il Consiglio di Stato

rimettessero tutto in ordine, sottraendo ai giudici ordinari tali cause.

Ma così non è andata, grazie alla Corte costituzionale ed ai Giudici che hanno accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la legge n. 205/2000.

Ora i genitori si sentiranno più sereni quando dovessero affrontare una controversia sulle ore di sostegno contro l'Amministrazione scolastica.

Ma lo saranno anche se dovranno litigare con gli Enti locali per la nomina di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di loro competenza come stabilisce l'art 13 comma 3 della Legge n. 104/92 e, lo saranno anche quando dovranno litigare con gli Enti locali per il trasporto gratuito a scuola, giacché esso è un diritto come chiaramente detto dall'art 28 comma 1 Legge n. 118/71, come recepito dagli art 42 e 45 del DPR n. 616/77.

L'integrazione scolastica, che si realizza a scuola, non è però solo compito della scuola, ma anche degli Enti locali. Male, fa il Governo nel tagliare i finanziamenti agli Enti locali che debbono fornire ai cittadini con disabilità questi ed altri servizi; infatti la riduzione dei mezzi finanziari agli enti locali, costringe questi a ridurre la qualità dei servizi erogabili o a ridurre quantitativamente servizi a loro ed ad altre fasce deboli di popolazione.

Fortunatamente la Corte costituzionale ricorda a tutti noi che ci sono "diritti soggettivi" inalienabili che debbono essere soddisfatti dalle pubbliche Amministrazioni ed, in caso di inadempienza, debbono essere difesi davanti ai Giudici ordinari »⁵⁵.

⁵⁵ S. NOCERA, La Corte Costituzionale continua a riconoscere diritti anche agli alunni con disabilità, 2004, da www.edscuola.it/archivio/handicap/corte_costituzionale_e_diritti_disabili.htm

CAPITOLO 10

CONCLUSIONI DALL'INTEGRAZIONE ALL'AUTENTICA INCLUSIONE

Dall'exkursus legislativo presentato, inerente l'inclusione e la tutela degli alunni disabili nei percorsi della formazione, emerge come l'integrazione scolastica si inquadri in un processo di cambiamento e di innovazione realizzato attraverso l'emanazione di specifiche leggi e disposizioni, che vengono considerate avanzate nel contesto internazionale, ed a cui è necessario richiamarsi per una corretta gestione del servizio scolastico in collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte e che devono intervenire per la migliore integrazione di tutti gli alunni.

Oggi, vengono indicati nuovi percorsi quantitativamente e qualitativamente diversi, per realizzare il passaggio dall'integrazione all'inclusione delle persone con disabilità nei contesti formativi e sociali della convivenza democratica.

Essi non più circoscritti all'ambito scolastico ma che, aventi nella scuola il punto di partenza, si snodino attraverso una vasta gamma di enti, organismi ed attività per pervenire, con mutato atteggiamento mentale e culturale degli operatori nei confronti della persona disabile, ad un progetto complessivo di vita per il soggetto in situazione di handicap, ovvero ad un progetto individuale di vita che, in maniera organica, armonica e coordinata, assicurino alla persona disabile il concreto esercizio dei diritti, costituzionalmente garantiti, all'educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alle attività ricreative, all'inserimento nel mondo lavorativo.

Infatti, perché vi sia una reale e piena inclusione sociale delle persone in situazione di handicap, occorre che ogni settore della vita sociale - sanità, scuola, lavoro, casa, trasporti, tempo libero, sport- organizzi i propri servizi in modo da garantire alle persone disabili di potervi accedere senza ostacoli.

Ma l'esperienza mi insegna che, nonostante le disposizioni legislative atte a favorire l'integrazione-inclusione scolastica, la scuola, per il ruolo educativo e pedagogico che le è connaturato, non deve mai stancarsi di ricondurre la tematica della disabilità nel più ampio quadro dell'educazione alla convivenza, al rispetto delle diversità, a comprendere le difficoltà in termini di risorsa e non di limite, a conoscere nuovi modi di fare esperienza, a sperimentare rapporti relazionali tra "pari", per un arricchimento reciproco delle forme della convivenza e della cittadinanza.

Infatti, se integrazione-inclusione significa soprattutto riconoscere il diritto di vivere, alla pari, le differenze e far propri i valori dell'accoglienza, della solidarietà e della diversità, oggi, sappiamo che per affermare tali principi, non è stato sufficiente in questi anni il ricorso allo strumento legislativo, ma è stato necessario anche un processo di assimilazione e sedimentazione sociale e culturale.

BIBLIOGRAFIA

- Circolare Ministeriale 22 settembre 1988, n. 262, da www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm262_88.html.
- L. CORTI, *L'assistenza e la previdenza sociale: storia e problemi*, Milano 1958.
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, da www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr416_74.html.
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*”, da www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html.
- EMPOWERNET, *Atti del Convegno della F.I.S.H. Organizzato a Roma il 18,/19/20 giugno 2004*, a cura di S. NOCERA.
- F. GIACANELLI, *L'ordine psichiatrico*, Milano 1980.
- C. GIACOBINI, *Indennità di frequenza e asili nido*, 2002, da www.handylex.org/gun/commsent.shtml.
- P. GINSBORG, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, Torino 1989.
- G. GIUGNI, *Contratti e riforme*, Bari 1979.
- G. GIUGNI, *Contratti e riforme*, Bari 1979.
- M. HILL, *Le politiche sociali*, Bologna 1999.
- Legge 13 novembre 1859, n. 3725, da www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/casati.html.
- Legge 15 luglio 1877, n. 3968, da www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/11571877.
- Legge 8 luglio 1904, n. 407.
- Legge 4 giugno 1911 n. 407.
- Legge 31 dicembre 1923, n. 3126, da

www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/rd1054_23.pdf.

- Regio Decreto 5 Febbraio 1928, n. 577.
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1869, da www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/11859_62.pdf.
- Legge 18 marzo 1968, n. 444, da www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/1444_68.html.
- Legge 30 marzo 1971, n. 118, da www.handylex.org/stato/1300371.shtml.
- Legge 11 maggio 1976, n. 360.
- Legge 4 agosto 1977, n. 517, da www.handylex.org/stato/1040877.shtml.
- Legge 20 maggio 1982, n. 270, da www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1982/lexs_282436.html.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.", da www.handylex.org/stato/1050292.shtml.
- Legge 28 gennaio 1999, n. 17, "*Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", da www.handylex.org/stato/1280199.shtml.
- T. MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Milano 2004.
- S. NOCERA, *La sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001 rafforza il diritto all'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole dell'obbligo*, in *Handicap & Scuola*, 2001, da www.comune.fe.it/apis/adempimenti_normativi/sent_266_nocera_ago_2001.html.

- S. NOCERA, *Riconosciuto il diritto all'integrazione oltre il 18mo anno di età*, 2002, da www.edscuola.it/archivio/handicap/oltre18.htm
- S. NOCERA, *La Corte Costituzionale continua a riconoscere diritti anche agli alunni con disabilità*, 2004, da www.edscuola.it/archivio/handicap/corte_costituzionale_e_diritti_disabili.htm
- *Relazione conclusiva della Commissione Falcucci del 1975, concernente i problemi scolastici degli alunni handicappati*, da www.edscuola.it/archivio/didattica/falcucci.html
- *Sentenza della Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215*, da www.integrazionescolastica.it/article/165.
- *Sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2001, n. 226*, da www.comune.fe.it/apis/adempimenti_normativi/sentenza_266_corte_costituzionale_luglio_2001.html.
- *Sentenza della Corte Costituzionale del 1 luglio 2002, n. 329*, da www.integrazionescolastica.it/article/539.
- *Sentenza della Corte Costituzionale del 20-22 novembre 2002, n. 467*, da www.handylex.org/stato/s221102.shtml.
- *Sentenza della Corte Costituzionale del 5 luglio 2004, n. 204* www.altalex.com/index.php?idnot=7523.
- *Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Guida per gli studenti portatori di handicap*, da www.unicz.it/disabili.html.